

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

Regolamento (CEE) n. 3351/84 della Commissione, del 30 novembre 1984, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala	1
Regolamento (CEE) n. 3352/84 della Commissione, del 30 novembre 1984, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto	3
Regolamento (CEE) n. 3353/84 della Commissione, del 30 novembre 1984, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso	5
Regolamento (CEE) n. 3354/84 della Commissione, del 30 novembre 1984, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso	7
Regolamento (CEE) n. 3355/84 della Commissione, del 30 novembre 1984, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso	9
Regolamento (CEE) n. 3356/84 della Commissione, del 30 novembre 1984, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali	15
Regolamento (CEE) n. 3357/84 della Commissione, del 30 novembre 1984, che fissa i prelievi all'importazione per gli sciroppi e per taluni altri prodotti del settore dello zucchero	18
Regolamento (CEE) n. 3358/84 della Commissione, del 30 novembre 1984, che fissa le restituzioni all'esportazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali	20
Regolamento (CEE) n. 3359/84 della Commissione, del 30 novembre 1984, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione di olio d'oliva	23
Regolamento (CEE) n. 3360/84 della Commissione, del 30 novembre 1984, che fissa le restituzioni all'esportazione per i semi oleosi	25

(segue)

Regolamento (CEE) n. 3361/84 della Commissione, del 30 novembre 1984, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili, a decorrere dal 1° dicembre 1984, a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato	28
Regolamento (CEE) n. 3362/84 della Commissione, del 30 novembre 1984, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili, a decorrere dal 1° dicembre 1984, a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato	31
Regolamento (CEE) n. 3363/84 della Commissione, del 30 novembre 1984, che fissa l'importo dell'aiuto per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci impiegati nell'alimentazione degli animali	33
Regolamento (CEE) n. 3364/84 della Commissione, del 30 novembre 1984, che fissa l'importo dell'aiuto complementare per i foraggi essiccati	34
Regolamento (CEE) n. 3365/84 della Commissione, del 30 novembre 1984, che fissa l'importo dell'integrazione per il cotone	36
Regolamento (CEE) nr. 3366/84 della Commissione, del 30 novembre 1984, che fissa l'importo dell'aiuto per i semi di soia	37
Regolamento (CEE) n. 3367/84 della Commissione, del 30 novembre 1984, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi	38
* Regolamento (CEE) n. 3368/84 della Commissione, del 30 novembre 1984, che completa il regolamento (CEE) n. 1859/82, relativo alla scelta delle aziende contabili ai fini della constatazione dei redditi nelle aziende agricole	40
* Regolamento (CEE) n. 3369/84 della Commissione, del 30 novembre 1984, che modifica il regolamento (CEE) n. 2764/84 che consente agli Stati membri di autorizzare ritiri preventivi di mele	42
* Regolamento (CEE) n. 3370/84 della Commissione, del 30 novembre 1984, che fissa, per la campagna 1984/1985, il prezzo minimo d'acquisto delle arance consegnate all'industria e l'importo della compensazione finanziaria dopo la loro trasformazione	43
* Regolamento (CEE) n. 3371/84 della Commissione, del 30 novembre 1984, che modifica il regolamento (CEE) n. 1767/82 che stabilisce le modalità d'applicazione dei prelievi specifici all'importazione di taluni prodotti lattiero-caseari	45
* Regolamento (CEE) n. 3372/84 della Commissione, del 30 novembre 1984, che modifica per la sesta volta il regolamento (CEE) n. 1371/84 che fissa le modalità di applicazione del prelievo supplementare di cui all'articolo 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari	47
Regolamento (CEE) n. 3373/84 della Commissione, del 30 novembre 1984, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali	48
Regolamento (CEE) n. 3374/84 della Commissione, del 30 novembre 1984, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il malto	50
Regolamento (CEE) n. 3375/84 della Commissione, del 30 novembre 1984, che fissa le restituzioni all'esportazione del riso e delle rotture di riso	52

Regolamento (CEE) n. 3376/84 della Commissione, del 30 novembre 1984, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il riso e le rotture di riso	55
* Regolamento (CEE) n. 3377/84 della Commissione, del 30 novembre 1984, relativo alla sospensione della pesca del nasello e dello spratto da parte delle navi battenti bandiera della Danimarca	57
* Regolamento (CEE) n. 3378/84 della Commissione, del 30 novembre 1984, relativo alla sospensione della pesca del nasello e dello spratto da parte delle navi battenti bandiera della Germania	58
Regolamento (CEE) n. 3379/84 della Commissione, del 30 novembre 1984, che modifica le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali, delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala	59
Regolamento (CEE) n. 3380/84 della Commissione, del 30 novembre 1984, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili, a decorrere dal 1° dicembre 1984, a taluni prodotti dei settori dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato	62
Regolamento (CEE) n. 3381/84 della Commissione, del 30 novembre 1984, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio	65
Regolamento (CEE) n. 3382/84 della Commissione, del 30 novembre 1984, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali	66
Regolamento (CEE) n. 3383/84 della Commissione, del 29 novembre 1984, che fissa i prelievi all'importazione applicabili nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari	68

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 3351/84 DELLA COMMISSIONE

del 30 novembre 1984

che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1018/84⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,

visto il regolamento n. 129 del Consiglio, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2543/73⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 3131/84⁽⁵⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il coefficiente previsto

dall'articolo 2 ter, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 974/71⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 855/84⁽⁷⁾,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatati durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 29 novembre 1984;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 3131/84 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b), e c), del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° dicembre 1984.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 1984.

Per la Commissione

Poul DALSGER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 107 del 19. 4. 1984, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62.

⁽⁴⁾ GU n. L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 293 del 10. 11. 1984, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 106 del 12. 5. 1971, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU n. L 90 dell'1. 4. 1984, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 30 novembre 1984, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(ECU/t)		
Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Prelievi
10.01 B I	Frumento tenero e frumento segalato	59,84
10.01 B II	Frumento duro	105,88 ⁽¹⁾ ⁽²⁾
10.02	Segala	68,57 ⁽⁶⁾
10.03	Orzo	70,48
10.04	Avena	53,73
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	66,72 ⁽²⁾ ⁽³⁾
10.07 A	Grano saraceno	0
10.07 B	Miglio	0 ⁽⁴⁾
10.07 C	Sorgo	81,88 ⁽⁴⁾
10.07 D I	Triticale	(7)
10.07 D II	Altri cereali	0 ⁽⁵⁾
11.01 A	Farine di frumento o di frumento segalato	97,90
11.01 B	Farine di segala	110,13
11.02 A I a)	Semole e semolini di frumento duro	177,53
11.02 A I b)	Semole e semolini di frumento tenero	104,49

(1) Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

(2) Ai sensi del regolamento (CEE) n. 435/80, i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP o PTOM e importati nei dipartimenti francesi d'oltremare.

(3) Per il granturco originario degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,81 ECU/t.

(4) Per il miglio e il sorgo originari degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 50 %.

(5) Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

(6) Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio e (CEE) n. 2622/71 della Commissione.

(7) All'importazione del prodotto della sottovoce 10.07 D I (triticale), viene riscosso il prelievo applicabile alla segala.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3352/84 DELLA COMMISSIONE

del 30 novembre 1984

che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1018/84⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,

visto il regolamento n. 129 del Consiglio, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2543/73⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2222/84⁽⁵⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il coefficiente previsto dall'articolo 2 ter, paragrafo 2, del regolamento

(CEE) n. 974/71⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 855/84⁽⁷⁾,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatati durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 29 novembre 1984;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° dicembre 1984.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 1984.

Per la Commissione

Poul DALSA GER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 107 del 19. 4. 1984, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62.

⁽⁴⁾ GU n. L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 205 dell'1. 8. 1984, pag. 4.

⁽⁶⁾ GU n. L 106 del 12. 5. 1971, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU n. L 90 dell'1. 4. 1984, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 30 novembre 1984, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

A. Cereali e farine

(ECU/t)					
Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.
		12	1	2	3
10.01 B I	Frumento tenero e frumento segalato	0	1,46	1,46	0,86
10.01 B II	Frumento duro	0	0	0	0
10.02	Segala	0	0	0	0
10.03	Orzo	0	0	0	0
10.04	Avena	0	0	0	0
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	0	0	0	0
10.07 A	Grano saraceno	0	0	0	0
10.07 B	Miglio	0	39,78	39,79	39,78
10.07 C	Sorgo	0	0	0	0
10.07 D	Altri cereali	0	0	0	0
11.01 A	Farine di frumento o di frumento segalato	0	2,05	2,05	1,21

B. Malto

(ECU/t)						
Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.	4° term.
		12	1	2	3	4
11.07 A I (a)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	2,60	2,60	1,53	1,53
11.07 A I (b)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	1,94	1,94	1,14	1,14
11.07 A II (a)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0	0	0	0
11.07 A II (b)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0	0	0	0
11.07 B	Malto torrefatto	0	0	0	0	0

REGOLAMENTO (CEE) N. 3353/84 DELLA COMMISSIONE

del 30 novembre 1984

che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1025/84 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 2,considerando che i prelievi applicabili all'importazione del riso e di rotture di riso sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2504/84 ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3327/84 ⁽⁴⁾;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il coefficiente previsto dall'articolo 2 ter, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 974/71 ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 855/84 ⁽⁶⁾,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in

contanti di ciascuna di tali monete, constatato durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 2504/84 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (CEE) n. 1418/76 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° dicembre 1984.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 1984.

Per la Commissione

Poul DALSAER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 107 del 19. 4. 1984, pag. 13.⁽³⁾ GU n. L 234 dell'1. 9. 1984, pag. 5.⁽⁴⁾ GU n. L 311 del 29. 11. 1984, pag. 5.⁽⁵⁾ GU n. L 106 del 12. 5. 1971, pag. 1.⁽⁶⁾ GU n. L 90 dell'1. 4. 1984, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 30 novembre 1984, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Paesi terzi ⁽³⁾	ACP o PTOM ⁽¹⁾ ⁽²⁾ ⁽³⁾
ex 10.06	Riso :		
	B. altro :		
	I. Risone o riso semigreggio :		
	a) Risone :		
	1. a grani tondi	161,29	77,04
	2. a grani lunghi	198,46	95,63
	b) Riso semigreggio :		
	1. a grani tondi	201,61	97,20
	2. a grani lunghi	248,07	120,43
	II. Riso semilavorato o riso lavorato :		
	a) Riso semilavorato :		
	1. a grani tondi	235,23	105,69
	2. a grani lunghi	457,36	216,79
b) Riso lavorato :			
1. a grani tondi	250,52	112,91	
2. a grani lunghi	490,29	232,79	
III. Rotture	43,25	18,62	

⁽¹⁾ Fatta salva l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 435/80.

⁽²⁾ Ai sensi del regolamento (CEE) n. 435/80, i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP o PTOM e importati nei dipartimenti francesi d'oltremare.

⁽³⁾ Il prelievo all'importazione di riso nel dipartimento d'oltremare della Riunione è stabilito all'articolo 11 bis del regolamento (CEE) n. 1418/76.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3354/84 DELLA COMMISSIONE

del 30 novembre 1984

che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1025/84 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 6,considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per il riso e le rotture di riso sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2505/84 ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3328/84 ⁽⁴⁾;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il coefficiente previsto dall'articolo 2 ter, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 974/71 ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 855/84 ⁽⁶⁾,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in

contanti di ciascuna di tali monete, constatato durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di riso e di rotture di riso sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° dicembre 1984.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 1984.

Per la Commissione

Poul DALSA GER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 107 del 19. 4. 1984, pag. 13.⁽³⁾ GU n. L 234 dell'1. 9. 1984, pag. 8.⁽⁴⁾ GU n. L 311 del 29. 11. 1984, pag. 7.⁽⁵⁾ GU n. L 106 del 12. 5. 1971, pag. 1.⁽⁶⁾ GU n. L 90 dell'1. 4. 1984, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 30 novembre 1984, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	(ECU/t)			
		Corrente 12	1° term. 1	2° term. 2	3° term. 3
ex 10.06	Riso :				
	B. altro :				
	I. Risone o riso semigreggio :				
	a) Risone :				
	1. a grani tondi	0	0	0	—
	2. a grani lunghi	0	0	0	—
	b) Riso semigreggio :				
	1. a grani tondi	0	0	0	—
	2. a grani lunghi	0	0	0	—
	II. Riso semilavorato o riso lavorato :				
	a) Riso semilavorato :				
	1. a grani tondi	0	0	0	—
	2. a grani lunghi	0	0	0	—
b) Riso lavorato :					
1. a grani tondi	0	0	0	—	
2. a grani lunghi	0	0	0	—	
III. Rotture		0	0	0	

REGOLAMENTO (CEE) N. 3355/84 DELLA COMMISSIONE

del 30 novembre 1984

che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1018/84⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2, quarto comma,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1025/84⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 2, quarto comma,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 2727/75 e dell'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 1418/76 la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detti regolamenti ed i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata mediante una restituzione all'esportazione;

considerando che, in virtù dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2746/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975⁽⁵⁾, e dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1431/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976⁽⁶⁾, che definiscono, rispettivamente nel settore dei cereali e del riso, le norme generali relative alle concessioni delle restituzioni all'esportazione ed ai criteri di fissazione del loro importo, le restituzioni devono essere fissate tenendo conto della situazione e della probabile evoluzione, da una parte, delle disponibilità di cereali, di riso e delle rotture di riso e dei loro prezzi sul mercato comunitario, e dall'altra dei prezzi dei cereali, del riso e delle rotture di riso e dei prodotti del settore cerealicolo sul mercato mondiale; che, in virtù degli stessi articoli, occorre anche garantire ai mercati dei cereali e del riso una situazione equilibrata e uno sviluppo naturale dal punto di vista dei prezzi e degli scambi, e tener conto inoltre dell'aspetto economico delle esportazioni previste nonché dell'opportunità di evitare perturbazioni sul mercato comunitario;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2744/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo al regime di importazione e di esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1027/84⁽⁸⁾, ha definito all'articolo 6 i criteri specifici su cui deve essere fondato il computo della restituzione per tali prodotti;

considerando che è necessario tener conto, in base ai criteri previsti dal regolamento (CEE) n. 2744/75 dei prezzi e delle quantità dei prodotti presi in considerazione per il calcolo dell'elemento mobile del prelievo; che, in virtù dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2744/75 e dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1077/68⁽⁹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2764/71⁽¹⁰⁾, per alcuni prodotti occorre ridurre l'importo della restituzione all'esportazione dell'incidenza della restituzione alla produzione concessa per il prodotto di base;

considerando che l'applicazione di tali modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dei prodotti trasformati e degli alimenti composti a base di cereali e di riso conduce a fissare la restituzione ad un importo che compensi il divario tra i prezzi nella Comunità e quelli praticati sul mercato mondiale;

considerando che la restituzione è calcolata tenendo conto del quantitativo di materia prima che determina l'elemento mobile del prelievo; che per alcuni prodotti trasformati il quantitativo di materia prima utilizzata può variare a seconda dell'impiego finale del prodotto; che a seconda del procedimento di fabbricazione utilizzato vengono ottenuti, oltre al prodotto principale, altri prodotti il cui quantitativo e il cui valore possono variare a seconda della natura e della qualità del prodotto principale che ci si propone di fabbricare; che il cumulo delle restituzioni relative ai vari prodotti derivati da uno stesso prodotto di base potrebbe rendere possibili, in casi determinati, esportazioni verso i paesi terzi a prezzi inferiori ai corsi praticati sul mercato mondiale; che di conseguenza per alcuni di tali prodotti, è opportuno limitare la restituzione ad un ammontare che consenta l'accesso al mercato mondiale, garantendo nello stesso tempo il rispetto degli obiettivi dell'organizzazione comune dei mercati;

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 107 del 19. 4. 1984, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 107 del 19. 4. 1984, pag. 13.

⁽⁵⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 78.

⁽⁶⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 36.

⁽⁷⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 65.

⁽⁸⁾ GU n. L 107 del 19. 4. 1984, pag. 15.

⁽⁹⁾ GU n. L 181 del 27. 7. 1968, pag. 1.

⁽¹⁰⁾ GU n. L 283 del 24. 12. 1971, pag. 30.

considerando che è opportuno graduare la restituzione da accordare in funzione del contenuto, secondo i prodotti, in ceneri, in cellulosa greggia, in involucri, in proteine, in materie grasse o in amido, tale contenuto essendo particolarmente indicativo della quantità di prodotti di base realmente incorporata nel prodotto trasformato ;

considerando che per quanto riguarda le radici di manioca ed altre radici e tuberi tropicali, nonché le loro farine, l'aspetto economico delle esportazioni prevedibili non rende necessaria al momento attuale, tenendo conto della natura e dell'origine dei prodotti, la fissazione di una restituzione all'esportazione ; che, per alcuni prodotti trasformati a base di cereali, l'esiguità della partecipazione della Comunità al commercio mondiale, non rende necessaria, attualmente, la fissazione di una restituzione all'esportazione ;

considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione ;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2806/71 ⁽¹⁾ ha stabilito le regole complementari relative alla concessione della restituzione all'esportazione per alcuni prodotti trasformati a base di cereali e di riso ;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime delle restituzioni, occorre applicare per il calcolo di queste ultime :

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di

2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il coefficiente previsto dall'articolo 2 ter, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 974/71 ⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 855/84 ⁽³⁾,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatato durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente ;

considerando che la restituzione deve essere fissata una volta al mese e che può essere modificata nel periodo intermedio ;

considerando che il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione per i prodotti di cui all'articolo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 2727/75 e all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CEE) n. 1418/76, soggetti al regolamento (CEE) n. 2744/75, sono fissate conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° dicembre 1984.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 1984.

Per la Commissione

Poul DALSGER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 284 del 28. 12. 1971, pag. 9.

⁽²⁾ GU n. L 106 del 12. 5. 1971, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 90 dell'1. 4. 1984, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 30 novembre 1984, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

Numero di nomenclatura utilizzata per le restituzioni	Nomenclatura a testo semplificato	(ECU/t) Ammontare delle restituzioni
11.01 C (I)	Farina d'orzo, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 0,9 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 0,9 % in peso	62,54
11.01 C (II)	Farina d'orzo che non figura al numero 11.01 C (I)	—
11.01 D (I)	Farina d'avena, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 2,3 % in peso, il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 1,8 % in peso, il cui tenore in umidità è inferiore od uguale a 11 % ed in cui la perossidasi è praticamente resa inattiva	65,41
11.01 D (II)	Farina d'avena che non figura al numero 11.01 D (I)	—
11.01 E (I)	Farina di granturco, il cui tenore in materie grasse, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale all'1,3 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 0,8 % in peso	91,87
11.01 E (II)	Farina di granturco, il cui tenore in materie grasse, calcolato sulla materia secca, è superiore a 1,3 % e inferiore od uguale a 1,7 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 1 % in peso	—
11.01 E (III)	Farina di granturco che non figura al numero 11.01 E (I) e (II)	—
11.01 F	Farina di riso	47,41
11.02 A III (a)	Semole e semolini d'orzo, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 1 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, rapportato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 0,9 % in peso	64,62
11.02 A III (b)	Semole e semolini d'orzo che non figurano al numero 11.02 A III (a)	—
11.02 A IV (a)	Semole e semolini d'avena, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 2,3 % in peso ed il cui tenore in involucri è inferiore o uguale a 0,1 %, il cui tenore in umidità è inferiore od uguale all'11 % ed in cui la perossidasi è resa praticamente inattiva	65,41
11.02 A IV (b)	Semole e semolini d'avena che non figurano al numero 11.02 A IV (a)	—
11.02 A V (a)	Semole e semolini di granturco, il cui tenore in materie grasse, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale a 0,9 % in peso e il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale a 0,6 % in peso ⁽¹⁾ ⁽⁷⁾	118,12
11.02 A V (b)	Semole e semolini di granturco, il cui tenore in materie grasse, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale a 1,3 % in peso e il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale a 0,8 % in peso ⁽¹⁾ ⁽⁷⁾	91,87
11.02 A V (c)	Semole e semolini di granturco, il cui tenore in materie grasse, calcolato sulla materia secca, è superiore a 1,3 % e inferiore od uguale a 1,7 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 1 % in peso ⁽¹⁾ ⁽⁷⁾	78,74
11.02 A VI	Semole e semolini di riso	47,41
11.02 B I a) 1 (aa)	Cereali mondati d'orzo (decorticati o pilati), il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale all'1 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale allo 0,9 % in peso ⁽²⁾	62,54
11.02 B I a) 1 (bb)	Cereali mondati d'orzo (decorticati o pilati), che non figurano al n. 11.02 B I a) 1 (aa) ⁽²⁾	—
11.02 B I a) 2 (aa)	Avena spuntata	—

		(ECU/t)
Numero di nomenclatura utilizzata per le restituzioni	Nomenclatura a testo semplificato	Ammontare delle restituzioni
11.02 B I a) 2 bb) (11)	Cereali mondati d'avena (decorticati o pilati) il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale al 2,3 % in peso ed il cui tenore in involucri è inferiore od uguale allo 0,5 %, il cui tenore in umidità è inferiore od uguale all'11 % ed in cui la perossidasi è resa praticamente inattiva ⁽²⁾	58,14
11.02 B I a) 2 bb) (22)	Cereali mondati d'avena (decorticati o pilati) che non figurano al numero 11.02 B I a) 2 bb) (11) ⁽²⁾	—
11.02 B I b) 1 (aa)	Cereali d'orzo, mondati e tagliati o spezzati, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale all'1 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale allo 0,9 % in peso (detti « Grütze » o « Grutten ») ⁽²⁾	62,54
11.02 B I b) 1 (bb)	Cereali d'orzo, mondati e tagliati o spezzati, che non figurano al numero 11.02 B I b) 1 (aa) (detti « Grütze » o « Grutten ») ⁽²⁾	—
11.02 B I b) 2 (aa)	Cereali d'avena, mondati e tagliati o spezzati, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale al 2,3 % in peso ed il cui tenore in involucri è inferiore od uguale allo 0,1 %, il cui tenore in umidità è inferiore od uguale all'11 % ed in cui la perossidasi è praticamente resa inattiva (detti « Grütze » o « Grutten ») ⁽²⁾	61,78
11.02 B I b) 2 (bb)	Cereali d'avena, mondati e tagliati o spezzati, che non figurano sotto il numero 11.02 B I b) 2 (aa) (detti « Grütze » o « Grutten ») ⁽²⁾	—
11.02 B II a) (1)	Cereali mondati di frumento (grano) (decorticati o pilati) non tagliati o spezzati ⁽²⁾	—
11.02 B II c) (1)	Cereali di granturco, mondati e tagliati o spezzati, il cui tenore in materie grasse, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale a 0,9 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale a 0,6 % in peso (detti « Grütze » o « Grutten ») ⁽²⁾	98,43
11.02 C III (a)	Cereali perlati d'orzo, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale all'1 % in peso (senza talco) — prima categoria ⁽³⁾	83,38
11.02 C III (b)	Cereali perlati d'orzo, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale all'1 % in peso (senza talco) — seconda categoria ⁽³⁾	66,70
11.02 C IV	Cereali perlati d'avena ⁽³⁾	—
11.02 D I	Cereali solamente spezzati di frumento	9,00
11.02 D II	Cereali solamente spezzati di segala	10,00
11.02 E I b) 1 (aa)	Fiocchi d'orzo, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale all'1 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale allo 0,9 % in peso	62,54
11.02 E I b) 1 (bb)	Fiocchi d'orzo che non figurano al numero 11.02 E I b) 1 (aa)	—
11.02 E I b) 2 (aa)	Fiocchi d'avena, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale al 2,3 % in peso, il cui tenore in involucri è inferiore od uguale allo 0,1 %, il cui tenore in umidità è inferiore od uguale al 12 % ed in cui la perossidasi è resa praticamente inattiva	72,68
11.02 E I b) 2 (bb)	Fiocchi d'avena, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale al 2,3 % in peso, il cui tenore in involucri è uguale o superiore allo 0,1 % ed inferiore all'1,5 %, il cui tenore in umidità è inferiore od uguale al 12 % ed in cui la perossidasi è praticamente resa inattiva	58,14
11.02 E I b) 2 (cc)	Fiocchi d'avena che non figurano ai numeri 11.02 E I b) 2 (aa) e 11.02 E I b) 2 (bb)	—
ex 11.02 E II c) (1)	Fiocchi di granturco, il cui tenore in materie grasse, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale a 0,9 % in peso e il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale a 0,7 % in peso	104,99

		(ECU/t)
Numero di nomenclatura utilizzata per le restituzioni	Nomenclatura a testo semplificato	Ammontare delle restituzioni
ex 11.02 E II c) (2)	Fiocchi di granturco, il cui tenore in materie grasse, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale a 1,3 % in peso ed il tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale a 0,8 % in peso	85,31
ex 11.02 E II c) (3)	Fiocchi di granturco, il cui tenore in materie grasse, calcolato sulla materia secca, è superiore a 1,3 % e inferiore od uguale a 1,7 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 1 % in peso	—
11.02 E II d) 1	Fiocchi di riso	—
11.02 F III	Agglomerati (« Pellets ») di orzo	—
11.02 F IV	Agglomerati (« Pellets ») di avena	—
11.02 F V	Agglomerati (« Pellets ») di granturco	—
11.02 G I	Germi di frumento (grano), anche sfarinati	3,57
11.02 G II	Germi di cereali, diversi da quelli di frumento (grano), anche sfarinati	16,41
11.07 A I a)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	25,44
11.07 A II a)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano) presentato sotto forma di farina	74,21
11.08 A I	Amido di granturco (*)	74,40
11.08 A II	Amido di riso (*)	31,65
11.08 A III	Amido di frumento (grano) (*)	0,00
11.08 A IV	Fecola di patate (*)	74,40
11.08 A V	Amido di cereali diversi dal granturco, dal riso e dal frumento (grano) e fecola diversa dalla fecola di patate (*)	—
11.09 A	Glutine di frumento, allo stato secco, il cui tenore in proteine, calcolato sulla materia secca, è uguale o superiore all'82 % in peso (N × 6,25)	0,00
17.02 B II a)	Glucosio e malto-destrina diversi dal glucosio contenente, allo stato secco, 99 % o più, in peso, di prodotto puro, presentato sotto forma di polvere cristallina bianca, anche agglomerata (*)	97,04
17.02 B II b)	Malto-destrina e sciroppo di malto-destrina, glucosio e sciroppo di glucosio contenenti allo stato secco, in peso, meno di 99 % di prodotto puro, presentati sotto forma diversa da quella di polvere cristallina bianca, anche agglomerata (*)	74,40
17.02 F II a)	Zuccheri e melassi, caramellati, diversi dagli zuccheri e melassi, caramellati, contenenti, in peso, allo stato secco, 50 % o più di saccarosio, in polvere, anche agglomerata	101,66
17.02 F II b)	Zuccheri e melassi, caramellati, diversi dagli zuccheri e melassi, caramellati, contenenti, in peso, allo stato secco, 50 % o più di saccarosio, presentati sotto forma diversa da quella di polvere	70,70
21.07 F II	Sciroppo di glucosio e sciroppo di malto-destrina, aromatizzati o colorati	74,40
23.02 A I a)	Crusche, staccature ed altri residui della vagliatura, della molitura o altre lavorazioni dei cereali, di granturco o di riso, il cui tenore in amido è inferiore od uguale a 35 % in peso	9,73
23.02 A I b) 2	Crusche, staccature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali, di granturco o di riso, il cui tenore in amido è superiore a 35 % in peso e che non hanno subito un processo di denaturazione, o che hanno subito un processo di denaturazione ed il cui tenore in amido è superiore a 45 % in peso	9,73
23.02 A II a)	Crusche, staccature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali diversi dal granturco e dal riso, il cui tenore in amido è inferiore od uguale a 28 % in peso, e la cui proporzione di prodotto che passa attraverso un setaccio di larghezza di maglie pari a 0,2 mm non eccede il 10 % in peso oppure, nel caso contrario, il cui prodotto passato attraverso il setaccio ha un tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, uguale o superiore a 1,5 % in peso	9,73
23.02 A II b)	Crusche, staccature ed altri residui della vagliatura, della molitura e di altre lavorazioni dei cereali diversi dal granturco e dal riso, che non figurano al numero 23.02 A II a)	9,73
23.03 A I	Avanzi della fabbricazione degli amidi di granturco (escluse le acque di macerazione concentrate), il cui tenore in proteine, calcolato sulla materia secca, è uguale o superiore al 63 % in peso (N × 6,25)	36,97

-
- (1) Beneficiano della restituzione all'esportazione le semole ed i semolini di granturco
- che hanno una percentuale non superiore al 30 % che passa attraverso un setaccio le cui maglie hanno una luce di 315 micron ;
 - che hanno una percentuale inferiore al 5 % di prodotto che passa attraverso un setaccio le cui maglie hanno una luce di 150 micron.
- (2) Cereali mondati sono i cereali che rispondono alla definizione di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 821/68 (GU n. L 149 del 29. 6. 1968, pag. 46).
- (3) Cereali perlati sono i cereali che rispondono alla definizione di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 821/68 (GU n. L 149 del 29. 6. 1968, pag. 46).
- (4) Tale prodotto di cui alla sottovoce tariffaria 17.02 B I beneficia, a norma del regolamento (CEE) n. 2730/75, della stessa restituzione all'esportazione prevista per il prodotto di cui alla sottovoce 17.02 B II.
- (5) La restituzione all'esportazione è concessa per i prodotti di cui alla presente sottovoce tariffaria aventi un tenore in peso di amido uguale o superiore all'85 %.
- (6) La restituzione all'esportazione è concessa per i prodotti di cui alla presente sottovoce tariffaria aventi un tenore in peso di amido uguale o superiore al 78 %.
- (7) La procedura da seguire per la determinazione del tenore in sostanze grasse è la seguente :
- il campione dev'essere macinato in maniera tale che 90 % o più possa passare attraverso un setaccio con apertura di maglia di 500 microns e 100 % possa passare attraverso un setaccio con apertura di maglia di 1 000 microns,
 - il metodo analitico utilizzato è quello ripreso nell'allegato I (procedura A) della direttiva 84/4/CEE della Commissione (GU n. L 15 del 18. 1. 1984, pag. 28).
-

REGOLAMENTO (CEE) N. 3356/84 DELLA COMMISSIONE

del 30 novembre 1984

che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1018/84⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2, quarto comma,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 2727/75, la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata mediante una restituzione all'esportazione;

considerando che, in virtù dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2746/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce nel settore dei cereali le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e ai criteri in base ai quali viene fissato il loro importo⁽³⁾, le restituzioni devono essere fissate tenendo conto della situazione e della probabile evoluzione, da una parte, delle disponibilità di cereali e dei relativi prezzi sul mercato comunitario, e, dall'altra, dei prezzi dei cereali e dei prodotti del settore cerealicolo sul mercato mondiale; che conformemente allo stesso articolo occorre anche garantire ai mercati dei cereali una situazione equilibrata e uno sviluppo naturale dal punto di vista dei prezzi e degli scambi;

considerando che l'applicazione di tali modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dei prodotti trasformati e degli alimenti composti a base di cereali porta a fissare la restituzione ad un importo che compensa il divario tra i prezzi nella Comunità e quelli praticati sul mercato mondiale;

considerando che in virtù dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2743/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo al regime applicabile agli alimenti composti a base di cereali per gli animali⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2560/77⁽⁵⁾, la restituzione degli alimenti composti a base di cereali deve essere determinata tenendo conto dei soli prodotti che entrano abitualmente nella fabbricazione

degli alimenti composti e per i quali può essere fissata una restituzione;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1913/69 della Commissione, del 29 settembre 1969, relativo alla concessione ed alla fissazione in anticipo della restituzione all'esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 537/83⁽⁷⁾, ha previsto che il calcolo della restituzione all'esportazione deve essere basato sulla media delle restituzioni concesse per i cereali di base più comunemente utilizzati, modificate in funzione del prezzo di entrata in vigore nel mese dell'esportazione e sul prelievo applicabile al granturco; che tale calcolo deve ugualmente tener conto del contenuto in prodotti cerealicoli; che è opportuno pertanto classificare, in vista di una semplificazione, gli alimenti composti in categorie e fissare la restituzione relativa a ciascuna categoria su base di una quantità di granturco rappresentativa del contenuto abituale dei prodotti cerealicoli contenuti in ognuna delle categorie in causa; che l'importo della restituzione deve d'altronde tener conto delle possibilità e delle condizioni di vendita dei prodotti in causa sul mercato mondiale, della necessità di evitare perturbazioni sul mercato della Comunità e degli aspetti economici delle esportazioni;

considerando tuttavia che per la fissazione della restituzione è opportuno basarsi, per il momento, sulla differenza constatata, sul mercato comunitario e su quello mondiale, tra i costi delle materie prime generalmente utilizzate negli alimenti composti in questione; che in tal modo si può tener conto con maggior precisione della realtà economica delle esportazioni dei suddetti prodotti;

considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro composizione e destinazione; che per attuare tale differenziazione è opportuno utilizzare le zone di destinazione determinate nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 1124/77, del 27 maggio 1977, recante nuova delimitazione delle zone di destinazione per le restituzioni o i prelievi all'esportazione e per determinati titoli d'esportazione nei settori dei cereali e del riso⁽⁸⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3634/83⁽⁹⁾;⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 107 del 19. 4. 1984, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 78.⁽⁴⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 60.⁽⁵⁾ GU n. L 303 del 28. 11. 1977, pag. 1.⁽⁶⁾ GU n. L 246 del 30. 9. 1969, pag. 11.⁽⁷⁾ GU n. L 63 del 9. 3. 1983, pag. 10.⁽⁸⁾ GU n. L 134 del 28. 5. 1977, pag. 53.⁽⁹⁾ GU n. L 360 del 23. 12. 1983, pag. 21.

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime delle restituzioni, occorre applicare per il calcolo di queste ultime :

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il coefficiente previsto dall'articolo 2 ter, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 974/71 ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 855/84 ⁽²⁾,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatato durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente ;

considerando che la restituzione deve essere fissata una volta al mese e che può essere modificata nel periodo intermedio ;

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 1984.

considerando che il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione degli alimenti composti contemplati dal regolamento (CEE) n. 2727/75 e soggetti al regolamento (CEE) n. 2743/75, sono fissate conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° dicembre 1984.

Per la Commissione

Poul DALSGER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 106 del 12. 5. 1971, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 90 dell'1. 4. 1984, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 30 novembre 1984, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali

(ECU/tonnellata)

Numero della tariffa doganale comune	Specificazione speciale per la restituzione	Nomenclatura a testo semplificato	Ammontare delle restituzioni
23.07 B I		<p>Preparazioni utilizzate nell'alimentazione degli animali di cui al regolamento (CEE) n. 2743/75, contenenti, isolatamente o congiuntamente, anche mescolati con altri prodotti, amido o fecola, glucosio o sciroppo di glucosio delle sottovoci 17.02 B e 21.07 F II o prodotti lattiero-caseari (delle voci o sottovoci 04.01, 04.02, 04.03, 04.04, 17.02 A e 21.07 F I):</p> <p>il cui tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari è inferiore al 50 % ed il cui tenore in peso in prodotti cerealicoli⁽¹⁾ è:</p>	
	0510	— superiore al 5 % ed inferiore o uguale al 10 %	1,50 ⁽²⁾ 3,55 ⁽²⁾⁽³⁾ — ⁽⁴⁾
	1010	— superiore al 10 % ed inferiore o uguale al 20 %	2,99 ⁽²⁾ 7,11 ⁽²⁾⁽³⁾ — ⁽⁴⁾
	2010	— superiore al 20 % ed inferiore o uguale al 30 %	5,99 ⁽²⁾ 14,22 ⁽²⁾⁽³⁾ — ⁽⁴⁾
	3010	— superiore al 30 % ed inferiore o uguale al 40 %	8,98 ⁽²⁾ 21,32 ⁽²⁾⁽³⁾ — ⁽⁴⁾
	4010	— superiore al 40 % ed inferiore o uguale al 50 %	11,97 ⁽²⁾ 28,43 ⁽²⁾⁽³⁾ — ⁽⁴⁾
	5010	— superiore al 50 % ed inferiore o uguale al 60 %	14,97 ⁽²⁾ 35,54 ⁽²⁾⁽³⁾ — ⁽⁴⁾
	6010	— superiore al 60 % ed inferiore o uguale al 70 %	17,96 ⁽²⁾ 42,65 ⁽²⁾⁽³⁾ — ⁽⁴⁾
	7010	— superiore al 70 %	19,59 ⁽²⁾ 46,53 ⁽²⁾⁽³⁾ — ⁽⁴⁾

⁽¹⁾ Sono considerati prodotti cerealicoli, i prodotti ripresi al capitolo 10 ed alle voci 11.01 ed 11.02 (eccezione fatta per la sottovoce 11.02 G) della tariffa doganale comune.

⁽²⁾ Per esportazioni verso le zone A, B, C, D e E definite nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 1124/77, modificato dal regolamento (CEE) n. 3634/83.

⁽³⁾ Contenuto minimo di granturco e/o di sorgo superiore a : 0510 : 5 % ; 1010 : 10 % ; 2010 : 20 % ; 3010 : 30 % ; 4010 : 40 % ; 5010 : 50 % ; 6010 : 60 % ; 7010 : 60 %.

Qualora tale contenuto minimo sia rispettato, tali restituzioni, su richiesta dell'interessato, sono applicabili anche nel caso in cui il tenore di prodotti cerealicoli superi il tenore massimo previsto alla stessa linea.

⁽⁴⁾ Per esportazioni verso gli altri paesi terzi.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3357/84 DELLA COMMISSIONE

del 30 novembre 1984

che fissa i prelievi all'importazione per gli sciroppi e per taluni altri prodotti del settore dello zucchero

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 606/82 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1785/81, un prelievo viene riscosso all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, dello stesso regolamento;

considerando che il prelievo per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 1785/81 deve essere calcolato, se del caso, forfetariamente, in funzione del tenore di saccarosio, o di altri zuccheri convertiti in saccarosio, del prodotto di cui trattasi e del prelievo per lo zucchero bianco; che, tuttavia, i prelievi applicabili allo zucchero d'acero e allo sciroppo di zucchero d'acero sono limitati all'importo risultante dall'applicazione dell'aliquota del dazio consolidato nell'ambito del GATT;

considerando che, ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 837/68 della Commissione, del 28 giugno 1968, relativo alle modalità di applicazione dei prelievi nel settore dello zucchero ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1428/78 ⁽⁴⁾, l'importo di base del prelievo per 100 chilogrammi di prodotto deve essere fissato per l'1 % del tenore di saccarosio;

considerando che l'importo di base del prelievo deve essere uguale ad un centesimo della media aritmetica dei prelievi applicabili per 100 chilogrammi di zucchero bianco nei primi venti giorni del mese precedente quello per il quale è fissato l'importo di base del prelievo; che la media aritmetica dei prelievi deve tuttavia essere sostituita dal prelievo applicabile allo zucchero bianco nel giorno della fissazione dell'importo di base se tale prelievo differisce di almeno 0,73 ECU da tale media;

considerando che l'importo di base deve essere fissato ogni mese; che deve tuttavia essere modificato nell'in-

tervallo tra il giorno della sua fissazione e il primo giorno del mese successivo al mese di validità dell'importo di base soltanto se il prelievo applicabile allo zucchero bianco differisce di almeno 0,73 ECU dalla media aritmetica di cui sopra o dal prelievo sullo zucchero bianco che è servito per il calcolo dell'importo di base; che in tal caso l'importo di base deve essere uguale ad un centesimo del prelievo per lo zucchero bianco preso in considerazione per la modifica;

considerando che l'importo di base così determinato deve essere adattato in funzione delle variazioni del prezzo d'entrata dello zucchero bianco che intervengono fra il mese della fissazione dell'importo di base e il periodo di applicazione; che tale adattamento, uguale ad un centesimo della differenza tra i due suddetti prezzi d'entrata, deve essere detratto dall'importo di base ovvero aggiunto allo stesso alle condizioni previste dall'articolo 7, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 837/68;

considerando che il prelievo sui prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere f) e g), del regolamento (CEE) n. 1785/81 è composto, a norma del paragrafo 6 dell'articolo 16, di un elemento mobile e di un elemento fisso: l'elemento fisso è pari, per 100 chilogrammi di sostanza secca, ad un decimo dell'importo dell'elemento fisso stabilito conformemente all'articolo 14, paragrafo 1, punto B, del regolamento (CEE) n. 2727/75 ⁽⁵⁾ per la fissazione del prelievo all'importazione dei prodotti della sottovoce 17. B II della tariffa doganale comune, e l'elemento mobile è pari, per 100 chilogrammi di sostanza secca, al centuplo dell'importo di base del prelievo all'importazione applicabile a decorrere dal primo di ogni mese per i prodotti di cui al paragrafo 1, lettera d), dell'articolo 1 di cui sopra; che il prelievo deve essere fissato ogni mese;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il coefficiente previsto dall'articolo 2 ter, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 974/71 ⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 855/84 ⁽⁷⁾,

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 74 del 18. 3. 1982, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 151 del 30. 6. 1968, pag. 42.

⁽⁴⁾ GU n. L 171 del 28. 6. 1978, pag. 34.

⁽⁵⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 106 del 12. 5. 1971, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU n. L 90 dell'1. 4. 1984, pag. 1.

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatati durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

considerando che l'applicazione delle presenti disposizioni porta a fissare i prelievi all'importazione dei prodotti in parola come figura nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi applicabili all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere d), f) e g), del regolamento (CEE) n. 1785/81 sono fissati come figura in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° dicembre 1984.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 1984.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 30 novembre 1984, che fissa i prelievi all'importazione per gli sciroppi e per taluni altri prodotti del settore dello zucchero

(ECU)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo di base per 1 % di contenuto in saccarosio e per 100 kg netti del prodotto in questione	Importo dei prelievi per 100 kg di sostanza secca
17.02	Altri zuccheri allo stato solido; sciroppi di zucchero non aromatizzati né colorati; succedanei del miele, anche misti con miele naturale; zuccheri e melassi, caramellati:		
	C. Zucchero d'acero e sciroppo di zucchero d'acero	0,4419	—
	D. altri zuccheri e sciroppi (esclusi il lattosio, il glucosio e la malto-destrina):		
	I. Isoglucosio	—	53,86
	ex II. non nominati	0,4419	—
	E. Succedanei del miele, anche misti con miele naturale	0,4419	—
	F. I. Zuccheri e melassi, caramellati, contenenti in peso, allo stato secco, 50 % o più di saccarosio	0,4419	—
21.07	Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove:		
	F. Sciroppi di zucchero, aromatizzati o colorati:		
	III. Sciroppi d'isoglucosio, aromatizzati o colorati	—	53,86
	IV. altri	0,4419	—

REGOLAMENTO (CEE) N. 3358/84 DELLA COMMISSIONE

del 30 novembre 1984

che fissa le restituzioni all'esportazione per gli sciropi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 606/82⁽²⁾, in particolare l'articolo 19, paragrafo 4,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, ai sensi dell'articolo 19 del regolamento (CEE) n. 1785/81, la differenza tra i corsi o i prezzi praticati sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), dello stesso regolamento e i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione;

considerando che, conformemente all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 766/68 del Consiglio, del 18 giugno 1968, che stabilisce le norme generali per la concessione di restituzioni all'esportazione dello zucchero⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1489/76⁽⁴⁾, la restituzione per 100 chilogrammi dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 1785/81, oggetto di un'esportazione, è uguale all'importo di base moltiplicato per il tenore di altri zuccheri convertiti in saccarosio; che tale tenore di saccarosio, constatato per il prodotto in causa, è determinato conformemente alle disposizioni dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 394/70 della Commissione, del 2 marzo 1970, relativo alle modalità di applicazione per le restituzioni all'esportazione di zucchero⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1467/77⁽⁶⁾;

considerando che, ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 766/68, l'importo di base della restituzione per il sorbosio, esportato come tale, deve essere uguale all'importo di base della restituzione diminuito del centesimo della restituzione alla produzione valida ai sensi del regolamento (CEE) n. 1400/78 del Consiglio, del 20 giugno 1978, che stabilisce le norme generali applicabili alla restituzione alla produzione per lo zucchero utilizzato dall'industria chimica⁽⁷⁾, per i prodotti di cui all'allegato di quest'ultimo regolamento;

considerando che per gli altri prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 1785/81, esportati come tali, l'importo di base delle restituzioni deve essere uguale ad un centesimo di un importo che è stabilito tenendo conto, da un lato, della differenza tra il prezzo d'intervento valido per lo zucchero bianco nelle zone non deficitarie della Comunità nel mese per il quale è fissato l'importo di base e i corsi o prezzi dello zucchero bianco constatati sul mercato mondiale e, dall'altro, della necessità di stabilire un equilibrio tra l'utilizzazione dei prodotti di base della Comunità ai fini dell'esportazione dei prodotti di trasformazione verso i paesi terzi, e l'utilizzazione dei prodotti di tali paesi ammessi al traffico di perfezionamento;

considerando che l'applicazione dell'importo di base può essere limitato ad alcuni dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 1785/81;

considerando che, a norma dell'articolo 19 del regolamento (CEE) n. 1785/81, può essere prevista una restituzione all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere f) e g), del suddetto regolamento; che l'ammontare della restituzione è determinato, per 100 chilogrammi di sostanza secca, tenuto conto in particolare della restituzione applicabile all'esportazione dei prodotti della sottovoce 17.02 B II a) della tariffa doganale comune, della restituzione applicabile all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 1785/81 e degli aspetti economici delle esportazioni previste; che la restituzione è concessa soltanto ai prodotti che soddisfano alle condizioni stabilite dall'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1469/77 della Commissione, del 30 giugno 1977, che stabilisce le modalità d'applicazione del prelievo e della restituzione per l'isoglucosio e che modifica il regolamento (CEE) n. 192/75⁽⁸⁾;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime delle restituzioni, occorre applicare per il calcolo di queste ultime:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il coefficiente previsto dall'articolo 2 ter, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 974/71⁽⁹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 855/84⁽¹⁰⁾,

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 74 del 18. 3. 1982, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 143 del 25. 6. 1968, pag. 6.

⁽⁴⁾ GU n. L 167 del 26. 6. 1976, pag. 13.

⁽⁵⁾ GU n. L 50 del 4. 3. 1970, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 162 dell'1. 7. 1977, pag. 6.

⁽⁷⁾ GU n. L 170 del 27. 6. 1978, pag. 9.

⁽⁸⁾ GU n. L 162 dell'1. 7. 1977, pag. 9.

⁽⁹⁾ GU n. L 106 del 12. 5. 1971, pag. 1.

⁽¹⁰⁾ GU n. L 90 dell'1. 4. 1984, pag. 1.

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatati durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

considerando che le restituzioni di cui sopra devono essere fissate ogni mese; che esse possono essere modificate nell'intervallo;

considerando che in virtù dell'applicazione di tali modalità, le restituzioni per i prodotti in questione vengono fissate agli importi che figurano nell'allegato del presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere d), f) e g), del regolamento (CEE) n. 1785/81, esportati come tali, sono fissate agli importi di cui in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° dicembre 1984.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 1984.

Per la Commissione

Poul DALSGER

Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 30 novembre 1984, che fissa le restituzioni all'esportazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali

(ECU)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo di base per 1 % di contenuto in saccarosio e per 100 kg netti del prodotto in questione (1)	Importo della restituzione per 100 kg di sostanza secca (2)
17.02	Altri zuccheri allo stato solido ; sciroppi di zucchero non aromatizzati né colorati ; succedanei del miele, anche misti con miele naturale ; zuccheri e melassi, caramellati : D. altri zuccheri e sciroppi (esclusi il lattosio, il glucosio e la malto-destrina) : I. Isoglucosio ex II. non nominati, escluso il sorbosio E. Succedanei del miele, anche misti con miele naturale F. I. Zuccheri e melassi, caramellati, contenenti in peso, allo stato secco, 50 % o più di saccarosio	— 0,3903 0,3903 0,3903	39,03 — — —
21.07	Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove : F. Sciroppi di zucchero, aromatizzati o colorati : III. Sciroppi d'isoglucosio, aromatizzati o colorati IV. altri (esclusi gli sciroppi di lattosio, di glucosio e di malto-destrina)	— 0,3903	39,03 —

(1) L'importo di base non è applicabile agli sciroppi con una purezza inferiore all'85 % (regolamento (CEE) n. 394/70). Il tenore di saccarosio è determinato in conformità all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 394/70.

(2) Applicabile unicamente ai prodotti di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1469/77.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3359/84 DELLA COMMISSIONE
del 30 novembre 1984
che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione di olio d'oliva

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2260/84 ⁽²⁾,

visto il regolamento n. 171/67/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, relativo alle restituzioni e ai prelievi applicabili all'esportazione di olio d'oliva ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2429/72 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 7, prima frase,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, ai sensi dell'articolo 20 del regolamento n. 136/66/CEE, quando il prezzo nella Comunità è superiore ai corsi mondiali, la differenza tra detti prezzi può essere compensata da una restituzione al momento dell'esportazione di olio d'oliva verso i paesi terzi ;

considerando che le regole e le modalità relative alla fissazione ed alla concessione della restituzione all'esportazione di olio d'oliva sono state adottate con i regolamenti n. 171/67/CEE e (CEE) n. 616/72 ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2962/77 ⁽⁶⁾ ;

considerando che, ai sensi dell'articolo 2 del regolamento n. 171/67/CEE, la restituzione deve essere la stessa per tutta la Comunità ;

considerando che, ai sensi dell'articolo 3 del regolamento n. 171/67/CEE, la restituzione per l'olio d'oliva dev'essere fissata prendendo in considerazione :

- la situazione e le prospettive di evoluzione dei prezzi dell'olio d'oliva e delle disponibilità, sul mercato della Comunità, nonché dei prezzi dell'olio d'oliva sul mercato mondiale,
- gli obiettivi dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dell'olio d'oliva, volti ad assicurare a detti mercati una situazione di equilibrio ed uno sviluppo naturale sul piano dei prezzi o degli scambi,

- l'interesse d'evitare perturbazioni sul mercato della Comunità,
- l'aspetto economico delle esportazioni previste ;

considerando che inoltre detta restituzione dev'essere fissata ai sensi dell'articolo 4 del regolamento n. 171/67/CEE, conformemente ai criteri seguenti :

- prezzi dell'olio d'oliva nelle principali zone di produzione della Comunità,
- corsi più favorevoli constatati sui differenti mercati dei paesi terzi importatori,
- spese commerciali e spese di trasporto più favorevoli calcolate dai mercati della Comunità situati nelle principali zone di produzione fino ai porti o ad altri luoghi d'esportazione della Comunità, nonché delle spese commerciali e di resa sul mercato mondiale ;

considerando che, ai sensi dell'articolo 5 del regolamento n. 171/67/CEE, la restituzione per l'olio d'oliva può essere fissata a livelli differenti a seconda della destinazione, allorché la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di taluni mercati lo rendono necessario ;

considerando che, ai sensi dell'articolo 7 del regolamento n. 171/67/CEE, la restituzione deve essere fissata almeno una volta al mese ; che, in caso di necessità, detta restituzione può essere modificata nell'intervallo ;

considerando che l'applicazione di tali modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dell'olio d'oliva e in particolare al prezzo di questo prodotto nella Comunità nonché sui mercati dei paesi terzi, conduce a fissare la restituzione agli importi di cui in allegato ;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime delle restituzioni, occorre applicare per il calcolo di queste ultime :

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il coefficiente previsto dall'articolo 2 ter, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 974/71 ⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 855/84 ⁽⁸⁾,

⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

⁽²⁾ GU n. L 208 del 3. 8. 1984, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. 130 del 28. 6. 1967, pag. 2600/67.

⁽⁴⁾ GU n. L 264 del 23. 11. 1972, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 78 del 31. 3. 1972, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 348 del 30. 12. 1977, pag. 53.

⁽⁷⁾ GU n. L 106 del 12. 5. 1971, pag. 1.

⁽⁸⁾ GU n. L 90 dell'1. 4. 1984, pag. 1.

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatati durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le materie grasse,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera c), del regolamento n. 136/66/CEE, sono fissate agli importi di cui in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° dicembre 1984.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 1984.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 30 novembre 1984, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione di olio d'oliva

		<i>(ECU/100 kg)</i>
Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo della restituzione
15.07 A I (a)	Oli vegetali fissi, fluidi o concreti, grezzi, depurati o raffinati : Olio d'oliva : non trattato : Olio d'oliva vergine e	
II (a)	altro : ottenuto dal trattamento degli oli delle sottovoci 15.07 A I a) o 15.07 A I b), anche tagliato con olio d'oliva vergine : in imballaggi immediati di contenuto netto di 5 kg o meno per le destinazioni di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2730/79 della Commissione ⁽¹⁾ , e per le esportazioni verso i paesi terzi	55,00

⁽¹⁾ GU n. L 317 del 12. 12. 1979, pag. 1.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3360/84 DELLA COMMISSIONE

del 30 novembre 1984

che fissa le restituzioni all'esportazione per i semi oleosi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2260/84⁽²⁾,

visto il regolamento n. 142/67/CEE del Consiglio, del 21 giugno 1967, relativo alle restituzioni all'esportazione di semi di colza, ravizzone e girasole⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2429/72⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3, prima frase,

visto il regolamento (CEE) n. 1223/83 del Consiglio, del 20 maggio 1983, relativo ai tassi di cambio da applicare nel settore agricolo⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 855/84⁽⁶⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 1569/72 del Consiglio, del 20 luglio 1972, che prevede misure speciali per i semi di colza, di ravizzone e di girasole⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1474/84⁽⁸⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, ai sensi dell'articolo 28 del regolamento n. 136/66/CEE, una restituzione può essere accordata al momento dell'esportazione verso i paesi terzi di semi oleosi raccolti nella Comunità; che l'importo di detta restituzione può essere al massimo eguale alla differenza tra i prezzi nella Comunità e i corsi mondiali, qualora i primi siano superiori ai secondi; che in base all'articolo 21 del regolamento n. 136/66/CEE, l'articolo 28 di detto regolamento si applica attualmente ai semi di colza, ravizzone e girasole;

considerando che, ai sensi dell'articolo 3 del regolamento n. 142/67/CEE, la restituzione deve essere calcolata prendendo in considerazione i prezzi praticati nella Comunità sui differenti mercati rappresentativi per la trasformazione e l'esportazione, i corsi più favorevoli constatati sui differenti mercati dei paesi terzi

importatori e le spese commerciali e di resa sul mercato mondiale; che, inoltre, l'importo delle restituzioni deve essere fissato tenendo conto del livello del prezzo di mercato, nella Comunità, dei semi oleosi di cui all'articolo 21 del regolamento n. 136/66/CEE nonché delle prospettive di evoluzione di detti prezzi; che, in più, detta fissazione deve tener conto dell'aspetto economico delle esportazioni previste e della situazione, nella Comunità, delle disponibilità di detti semi rispetto alla domanda;

considerando che, conformemente all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 651/71 della Commissione, del 29 marzo 1971, relativo a talune modalità d'applicazione delle restituzioni all'esportazione dei semi oleosi⁽⁹⁾ modificato dal regolamento (CEE) n. 1815/84⁽¹⁰⁾, l'importo della restituzione deve essere calcolato in base al peso dei semi esportati; che detto peso deve essere adattato in funzione delle differenze che possono esistere tra le percentuali di umidità e d'impurità constatate e quelle prese in considerazione per la definizione della qualità tipo per la quale è fissato il prezzo indicativo; che pertanto al momento di detto adattamento il peso dei semi esportati deve essere maggiorato dell'importo di detta differenza tra la quantità d'umidità e d'impurità che esistono effettivamente e quella presa in considerazione per la qualità tipo, qualora la prima quantità è inferiore alla seconda; che, in caso contrario, il peso dei semi esportati deve essere diminuito dell'importo di questa stessa differenza;

considerando che la qualità tipo di cui sopra è stata definita nell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1102/84⁽¹¹⁾;

considerando che, ai sensi dell'articolo 2 del regolamento n. 142/67/CEE, la restituzione può essere fissata a livelli differenti secondo la destinazione quando la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di taluni mercati lo rendano necessario;

considerando che l'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 651/71 prevede la pubblicazione della restituzione finale, risultante dalla conversione, nelle singole monete nazionali, dell'importo della restituzione in ECU, maggiorato o diminuito dell'importo differenziale; che l'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1813/84⁽¹²⁾ ha definito gli elementi che compongono gli importi differenziali; che tali elementi sono uguali

⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

⁽²⁾ GU n. L 208 del 3. 8. 1984, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. 125 del 26. 6. 1967, pag. 2461/67.

⁽⁴⁾ GU n. L 264 del 23. 11. 1972, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 132 del 21. 5. 1983, pag. 33.

⁽⁶⁾ GU n. L 90 dell'1. 4. 1984, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU n. L 167 del 25. 7. 1972, pag. 9.

⁽⁸⁾ GU n. L 143 del 30. 5. 1984, pag. 4.

⁽⁹⁾ GU n. L 75 del 30. 3. 1971, pag. 16.

⁽¹⁰⁾ GU n. L 170 del 29. 6. 1984, pag. 46.

⁽¹¹⁾ GU n. L 113 del 28. 4. 1984, pag. 8.

⁽¹²⁾ GU n. L 170 del 29. 6. 1984, pag. 41.

all'incidenza sul prezzo indicativo sulla restituzione del coefficiente derivato dalla percentuale di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1569/72; che, a norma di tali disposizioni, tale percentuale rappresenta:

a) per gli Stati membri le cui monete sono mantenute tra loro entro un divario istantaneo massimo del 2,25 %, la differenza tra:

- il tasso di conversione utilizzato nell'ambito della politica agricola comune ed
- il tasso di conversione che risulta dal tasso centrale;

b) per l'Italia, il Regno Unito e la Grecia la differenza tra:

- il rapporto tra il tasso di conversione utilizzato nell'ambito della politica agricola comune per la moneta dello Stato membro interessato e il tasso centrale della moneta di ciascuno degli Stati membri di cui alla lettera a) ed
- il tasso di cambio in contanti della moneta dello Stato membro interessato rispetto alla moneta di ciascuno degli Stati membri di cui alla lettera a) rilevato durante un periodo da stabilirsi;

considerando tuttavia che, a norma dell'articolo 2 bis del regolamento (CEE) n. 1569/72, per le campagne dal 1984/1985 al 1986/1987, il divario monetario è calcolato tenendo conto di un coefficiente applicato al tasso di conversione risultante dal tasso centrale; che per l'inizio della campagna 1984/1985 tale coefficiente è stato fissato in questo stesso articolo 2 bis; che è necessario tenerne conto per i semi di colza e di ravizzone a decorrere dal 1° luglio 1984 e per i semi di girasole a decorrere dal 1° agosto 1984;

considerando che, in virtù dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1569/72, vengono determinati importi differenziali a termine quando il tasso a termine per una o più monete comunitarie si acosta di almeno una determinata percentuale dal tasso in contanti; che tale percentuale è stata fissata a 0,5 % del regolamento (CEE) n. 1813/84;

considerando che, qualora per uno o più mesi non fossero disponibili tassi di cambio a termine, si applica

il tasso preso in considerazione per il mese precedente o il mese successivo, secondo i casi;

considerando che, per il periodo dal 21 novembre al 27 novembre 1984, per talune monete:

- per il mese corrente, il divario di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1569/72 si scosta di oltre un punto dalla percentuale considerata per la fissazione precedente;
- per taluni mesi a termine, lo scarto di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1569/72 supera lo 0,5 %; che tale scarto, per taluni importi differenziali a termine, si scosta di oltre un punto dalla percentuale considerati per la fissazione precedente;

considerando che dall'applicazione di tutte queste disposizioni alla situazione attuale dei mercati nel settore dei semi oleosi e in particolare ai corsi o ai prezzi di detti prodotti risulta che, in virtù dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 651/71, l'importo della restituzione in ECU e l'importo della restituzione finale in ciascuna delle monete nazionali devono, per la colza e il ravizzone, essere fissati conformemente all'allegato del presente regolamento e che non è necessario fissare la restituzione per il girasole;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le materie grasse,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli importi della restituzione previsti dall'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 653/71 sono fissati in allegato per la colza e il ravizzone.

Non viene fissata alcuna restituzione per il girasole.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° dicembre 1984.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 1984.

Per la Commissione

Poul DALSGER

Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 30 novembre 1984, che fissa l'importo della restituzione all'esportazione per i semi di colza e ravizzone

(Importi per 100 kg)

	Corrente	1° mese	2° mese	3° mese	4° mese	5° mese
1. Restituzioni nominali (ECU):	12,300	12,820	13,340	13,860	14,380	14,380
2. Restituzioni finali:						
Semi raccolti ed esportati da:						
— R.f. di Germania (DM)	38,24	33,09	34,37	35,84	37,08	37,79
— Paesi Bassi (Fl)	36,99	37,29	38,69	40,33	41,73	42,45
— UEBL (FB/Flux)	570,87	595,00	619,13	641,82	665,95	655,10
— Francia (FF)	75,70	79,27	82,28	84,82	88,39	88,40
— Danimarca (Dkr)	103,50	107,88	112,26	116,63	121,01	120,24
— Irlanda (£ Irl)	9,226	9,616	10,001	10,324	10,714	10,225
— Regno Unito (£)	7,343	7,664	7,986	8,308	8,629	8,629
— Italia (Lit)	17 614	18 354	18 819	19 294	20 039	19 187
— Grecia (Dra)	942,37	989,45	1 036,52	1 083,60	1 130,67	1 130,67

REGOLAMENTO (CEE) N. 3361/84 DELLA COMMISSIONE

del 30 novembre 1984

che fissa i tassi delle restituzioni applicabili, a decorrere dal 1° dicembre 1984, a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1557/84⁽²⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 5,

considerando che, a norma dell'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 804/68, la differenza fra i prezzi nel commercio internazionale dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b), c) ed e), del suddetto regolamento e i prezzi della Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione; che il regolamento (CEE) n. 3035/80 del Consiglio, dell'11 novembre 1980, che stabilisce, per taluni prodotti esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato, le regole generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e i criteri per stabilire il loro importo⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1028/83⁽⁴⁾, ha specificato per quali prodotti tra quelli in oggetto è opportuno fissare un tasso della restituzione applicabile alle esportazioni sotto forma di merci comprese nell'allegato del regolamento (CEE) n. 804/68;

considerando che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, primo capoverso, del regolamento (CEE) n. 3035/80 il tasso della restituzione è fissato mensilmente per 100 kg di ciascuno dei prodotti di base considerati;

considerando che, conformemente al paragrafo 2 del suddetto articolo, per la determinazione di tale tasso, occorre tener conto in particolare:

- a) da un lato, dei costi medi di approvvigionamento sul mercato della Comunità dei prodotti di base considerati delle industrie di trasformazione e, dall'altro, dei prezzi praticati sul mercato mondiale;
- b) del livello delle restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti agricoli trasformati compresi nell'allegato II del trattato, le cui condizioni di fabbricazione sono comparabili;
- c) della necessità di garantire uguali condizioni di concorrenza tra le industrie che utilizzano prodotti

comunitari e quelle che utilizzano prodotti terzi in regime di traffico di perfezionamento attivo;

considerando che l'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 3035/80 prevede che, per la fissazione del tasso della restituzione, venga tenuto conto, se del caso, delle restituzioni alla produzione, degli aiuti e delle altre misure di effetto equivalente che sono applicabili in tutti gli Stati membri, per quanto riguarda i prodotti di base che figurano nell'allegato A del suddetto regolamento o i prodotti ad essi assimilati, conformemente alle disposizioni del regolamento relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore considerato;

considerando che, conformemente all'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 804/68 viene concesso un aiuto per il latte scremato prodotto nella Comunità e trasformato in caseina, purché detto latte e la caseina fabbricata con tale latte rispondano a determinati requisiti fissati nell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 987/68 del Consiglio, del 15 luglio 1968, che stabilisce le norme generali per la concessione di un aiuto per il latte scremato trasformato in caseina e caseinati⁽⁵⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione⁽⁶⁾;

considerando che il regolamento (CEE) n. 262/79 della Commissione, del 12 febbraio 1979, relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro destinato alla fabbricazione di prodotti della pasticceria, di gelati e altri prodotti alimentari⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2927/84⁽⁸⁾, il regolamento (CEE) n. 442/84 della Commissione, del 21 febbraio 1984, relativo alla concessione di un aiuto per il burro di ammasso privato destinato alla fabbricazione di prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari e che modifica il regolamento (CEE) n. 1245/83⁽⁹⁾, e il regolamento (CEE) n. 1932/81 della Commissione, del 13 luglio 1981, relativo alla concessione di un aiuto per il burro e il burro concentrato destinati alla fabbricazione di prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari⁽¹⁰⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2927/84, autorizzano la fornitura, alle industrie che fabbricano talune merci, di burro a prezzo ridotto;

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

⁽²⁾ GU n. L 150 del 6. 6. 1984, pag. 6.

⁽³⁾ GU n. L 323 del 29. 11. 1980, pag. 27.

⁽⁴⁾ GU n. L 116 del 30. 4. 1983, pag. 9.

⁽⁵⁾ GU n. L 169 del 18. 7. 1968, pag. 6.

⁽⁶⁾ GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 14.

⁽⁷⁾ GU n. L 41 del 16. 2. 1979, pag. 1.

⁽⁸⁾ GU n. L 276 del 19. 10. 1984, pag. 14.

⁽⁹⁾ GU n. L 52 del 23. 2. 1984, pag. 12.

⁽¹⁰⁾ GU n. L 191 del 14. 7. 1981, pag. 6.

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. I tassi delle restituzioni applicabili, a decorrere dal 1° dicembre 1984, ai prodotti di base che figurano nell'allegato A del regolamento (CEE) n. 3035/80 e di

cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 804/68, esportati sotto forma di merci comprese nell'allegato del regolamento (CEE) n. 804/68, sono fissati ai livelli indicati in allegato.

2. Per i prodotti di cui al precedente paragrafo e non ripresi in allegato, non è fissato alcun tasso di restituzione.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° dicembre 1984.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 1984.

Per la Commissione

Karl-Heinz NARJES

Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 30 novembre 1984, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili, a decorrere dal 1° dicembre 1984, a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato

		(ECU/100 kg)
Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Tasso delle restituzioni
ex 04.02 A II	Latte in polvere, ottenuto con il metodo spray, avente tenore di materie grasse inferiore all'1,5 % in peso ed avente tenore in acqua inferiore al 5 % in peso (PG 2):	
	a) nel caso d'esportazione di merci comprese nella voce 35.01 della tariffa doganale comune b) nel caso d'esportazione di altre merci	— 78,60
ex 04.02 A II	Latte in polvere, ottenuto con il metodo spray, avente tenore, in peso, di materie grasse, del 26 % e avente tenore in peso di acqua inferiore al 5 % (PG 3)	101,16
ex 04.02 A III	Latte concentrato, avente tenore in peso di materie grasse del 7,5 % ed avente tenore in peso in materia secca pari al 25 % (PG 4)	25,33
ex 04.03	Burro avente tenore in peso di materie grasse uguale all'82 % (PG 6):	
	a) in caso di esportazione di merci sottoindicate, fabbricate nelle condizioni previste dai regolamenti (CEE) n. 262/79, (CEE) n. 442/84 e (CEE) n. 1932/81:	
	— merci comprese nella voce 19.08 o nelle sottovoci 18.06 B e 21.07 C	—
	— preparazioni per la confezione di gelati, dette « ice-mix », comprese nella sottovoce 18.06 D e nella voce 21.07 e preparazioni dette « Chocolate milk crumb » comprese nella sottovoce 18.06 D II b) 2	—
— le seguenti merci, pronte per la vendita al dettaglio:		
prodotti a base di zuccheri della sottovoce 17.04 D II, prodotti a base di zuccheri della sottovoce 18.06 C II b), prodotti di cioccolata, ripieni, della sottovoce 18.06 C II b), esclusa la loro copertura di cioccolata, altre preparazioni alimentari contenenti cacao delle sottovoci 18.06 D II a) e b)	—	
— paste crude e preparazioni in polvere comprese nella sottovoce 19.02 B II b)	—	
b) nel caso d'esportazione di merci comprese nelle sottovoci 21.07 G VII — IX	138,23 (1)	
c) nel caso d'esportazione di altre merci	125,23	

(1) Tasso applicabile unicamente nei casi di cui all'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 1760/83.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3362/84 DELLA COMMISSIONE

del 30 novembre 1984

che fissa i tassi delle restituzioni applicabili, a decorrere dal 1° dicembre 1984, a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 606/82⁽²⁾, in particolare l'articolo 19, paragrafi 1 e 2,

considerando che, a norma dell'articolo 19, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CEE) n. 1785/81, per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), c), d), g) ed h) di detto regolamento, può essere concessa una restituzione all'esportazione quando questi prodotti sono esportati sotto forma di merci comprese nell'allegato del regolamento stesso; che il regolamento (CEE) n. 3035/80 del Consiglio, dell'11 novembre 1980, che stabilisce, per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato, le regole generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed i criteri per stabilire il loro importo⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1028/83⁽⁴⁾, ha specificato i prodotti per i quali occorre fissare un tasso di restituzione applicabile all'esportazione di tali prodotti sotto forma di merci che figurano nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1785/81;

considerando che, conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CEE) n. 3035/80, il tasso della restituzione per 100 kg di ciascuno dei prodotti di base considerati deve essere fissato mensilmente;

considerando che, conformemente al paragrafo 2 del suddetto articolo, per la determinazione di tale tasso occorre tener conto in particolare di quanto segue:

- a) dei costi medi di approvvigionamento sul mercato della Comunità dei prodotti di base delle industrie di trasformazione, nonché dei prezzi praticati sul mercato;
- b) del livello delle restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti agricoli trasformati di cui all'allegato II del trattato le cui condizioni di fabbricazione sono comparabili;
- c) della necessità di garantire uguali condizioni di concorrenza tra le industrie che utilizzano prodotti

comunitari e quelle che utilizzano prodotti provenienti da paesi terzi in regime di traffico di perfezionamento attivo;

considerando che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 3035/80, per la fissazione del tasso della restituzione, si deve tener conto, se del caso, delle restituzioni alla produzione, degli aiuti o delle altre misure di effetto equivalente che sono applicabili in tutti gli Stati membri, conformemente alle disposizioni del regolamento relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore considerato per quanto riguarda i prodotti di base di cui all'allegato A del suddetto regolamento o i prodotti ad essi assimilati; che una restituzione alla produzione è concessa per lo zucchero bianco o per lo zucchero greggio alle condizioni contemplate nel regolamento (CEE) n. 1400/78 del Consiglio, del 20 giugno 1978, che stabilisce le norme generali applicabili alla restituzione alla produzione per lo zucchero utilizzato nell'industria chimica⁽⁵⁾;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I tassi delle restituzioni applicabili, a decorrere dal 1° dicembre 1984, ai prodotti di base che figurano nell'allegato A del regolamento (CEE) n. 3035/80 e di cui all'articolo 1, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CEE) n. 1785/81, esportati sotto forma di merci che figurano nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1785/81, sono fissati come è qui di seguito indicato:

- a) alla tabella A dell'allegato, per l'esportazione di queste stesse merci, sempre che non abbiano beneficiato di una restituzione alla produzione contemplata nel regolamento (CEE) n. 1400/78;
- b) alla tabella B dell'allegato, per l'esportazione di merci non considerate alla lettera a).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° dicembre 1984.

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 74 del 18. 3. 1982, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 323 del 29. 11. 1980, pag. 27.

⁽⁴⁾ GU n. L 116 del 30. 4. 1983, pag. 9.

⁽⁵⁾ GU n. L 170 del 27. 6. 1978, pag. 9.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 1984.

Per la Commissione
Karl-Heinz NARJES
Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 30 novembre 1984, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili, a decorrere dal 1° dicembre 1984, a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato

Tabella A

<i>Tassi delle restituzioni in ECU/100 kg :</i>		
Zucchero bianco :		39,03
Zucchero greggio :		35,91
Sciroppi di barbabietola o di canna contenenti in peso allo stato secco 98 % o più di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccaro- sio) :		$39,03 \times \frac{S^{(1)}}{100}$
Melassi :		—
Isoglucosio o sciroppo di isoglucosio aromatizzato o colorato :		39,03 ⁽²⁾

Tabella B

<i>Tassi delle restituzioni in ECU/100 kg :</i>		
Zucchero bianco :		35,15
Zucchero greggio :		32,34
Sciroppi di barbabietola o di canna contenenti in peso allo stato secco 98 % o più di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccaro- sio) :		$35,15 \times \frac{S^{(1)}}{100}$
Melassi :		—

⁽¹⁾ S esprime il tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) di 100 kg di sciroppo.

⁽²⁾ Importo della restituzione per 100 kg di sostanza secca.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3363/84 DELLA COMMISSIONE**del 30 novembre 1984****che fissa l'importo dell'aiuto per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci
impiegati nell'alimentazione degli animali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1431/82 del Consiglio, del 18 maggio 1982, che prevede misure speciali per i piselli, le fave e le favette⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1032/84⁽²⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 6,considerando che l'importo dell'aiuto previsto all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1431/82 è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 2749/84⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3049/84⁽⁴⁾;

considerando che l'applicazione delle regole e delle modalità richiamate nel regolamento (CEE) n. 2749/84 e nell'articolo 105 dell'atto di adesione ai dati di cui la Commissione dispone attualmente induce a modifi-

care l'importo dell'integrazione ora vigente come indicato nell'articolo 1 del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

L'importo dell'aiuto di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1431/82 è fissato a :

- 12,839 ECU/100 kg per i piselli, le fave e le favette trasformati negli Stati membri diversi dalla Grecia ;
- 12,635 ECU/100 kg per i piselli, le fave e le favette trasformati in Grecia ;
- 15,066 ECU/100 kg per i lupini dolci.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° dicembre 1984.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 1984.

Per la Commissione

Poul DALSA GER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 162 del 12. 6. 1982, pag. 28.⁽²⁾ GU n. L 107 del 19. 4. 1984, pag. 39.⁽³⁾ GU n. L 260 del 29. 9. 1984, pag. 36.⁽⁴⁾ GU n. L 288 dell'1. 11. 1984, pag. 30.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3364/84 DELLA COMMISSIONE**del 30 novembre 1984****che fissa l'importo dell'aiuto complementare per i foraggi essiccati**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1117/78 del Consiglio, del 22 maggio 1978, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1220/83⁽²⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 3,

considerando che l'importo dell'aiuto complementare previsto all'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1117/78 è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 2232/84⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3050/84⁽⁴⁾;

considerando che, in mancanza del prezzo obiettivo valevole per la campagna 1985/1986 per i foraggi essiccati, l'importo dell'integrazione, in caso di fissazione anticipata per il mese di aprile 1985 per questi prodotti, ha potuto essere calcolato solo provvisoriamente sulla base del prezzo obiettivo valevole nel mese di aprile 1984; che detto importo deve quindi essere applicato solo provvisoriamente e dovrà essere confermato o sostituito quando il prezzo obiettivo della campagna 1985/1986 sarà noto;

considerando che l'applicazione delle regole e delle modalità richiamate nel regolamento (CEE) n. 2232/84

e all'articolo 104 dell'atto di adesione della Grecia ai dati di cui la Commissione dispone attualmente induce a modificare l'importo dell'aiuto complementare ora vigente come indicato nell'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. L'importo dell'aiuto complementare previsto all'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1117/78 è fissato in allegato.

2. Tuttavia l'importo dell'integrazione in caso di fissazione anticipata, per il mese di aprile 1985, per i foraggi essiccati, sarà confermato o sostituito con effetto dal 1° dicembre 1984 per tener conto del prezzo obiettivo fissato per la campagna 1985/1986.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° dicembre 1984.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 1984.

Per la Commissione

Poul DALSGER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 142 del 30. 5. 1978, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 132 del 21. 5. 1983, pag. 29.

⁽³⁾ GU n. L 205 dell'1. 8. 1984, pag. 27.

⁽⁴⁾ GU n. L 288 dell'1. 11. 1984, pag. 31.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 30 novembre 1984, che fissa l'importo dell'aiuto complementare per i foraggi essiccati

Importi dell'aiuto complementare applicabili a partire dal 1° dicembre 1984 per i foraggi essiccati

(ECU/t)

	Foraggi disidratati : ex 12.10 B Concentrati di proteine : ex 23.06 B	Foraggi altrimenti essiccati : ex 12.10 B
Importo dell'aiuto complementare	54,009	27,005

Importo dell'aiuto complementare in caso di fissazione anticipata, per il mese di :

(ECU/t)

gennaio 1985	49,157	24,579
febbraio 1985	48,740	24,370
marzo 1985	48,740	24,370
aprile 1985 ⁽¹⁾	43,347	21,674
maggio 1985 ⁽²⁾	0	0
giugno 1985 ⁽²⁾	0	0
luglio 1985 ⁽²⁾	0	0
agosto 1985 ⁽²⁾	0	0
settembre 1985 ⁽²⁾	0	0
ottobre 1985 ⁽²⁾	0	0

⁽¹⁾ Fatta salva la fissazione, per la campagna di commercializzazione 1985/1986, del prezzo d'obiettivo per i foraggi essiccati, nonché delle percentuali di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1117/78.

⁽²⁾ In conformità dell'articolo 6, lettera b), del regolamento (CEE) n. 1528/78.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3365/84 DELLA COMMISSIONE**del 30 novembre 1984****che fissa l'importo dell'integrazione per il cotone**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto relativo alle condizioni di adesione della Grecia, in particolare i paragrafi 3 e 10 del protocollo n. 4 concernente il cotone,

visto il regolamento (CEE) n. 2169/81 del Consiglio, del 27 luglio 1981, che stabilisce le norme generali del regime d'integrazione per il cotone ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1462/84 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 1,

considerando che l'importo dell'aiuto previsto all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2169/81 è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 2515/84 ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3127/84 ⁽⁴⁾;

considerando che l'applicazione delle regole e delle modalità richiamate nel regolamento (CEE) n. 2515/84

ai dati di cui la Commissione dispone attualmente, induce a modificare l'importo dell'aiuto ora vigente come indicato all'articolo 1 del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

L'importo dell'integrazione per il cotone non sgranato, di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2169/81, è fissato a 33,713 ECU/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° dicembre 1984.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 1984.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 211 del 31. 7. 1981, pag. 2.

⁽²⁾ GU n. L 142 del 29. 5. 1984, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 234 dell'1. 9. 1984, pag. 33.

⁽⁴⁾ GU n. L 292 del 9. 11. 1984, pag. 47.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3366/84 DELLA COMMISSIONE**del 30 novembre 1984****che fissa l'importo dell'aiuto per i semi di soia**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1614/79 del Consiglio, del 24 luglio 1979, recante misure speciali per i semi di soia ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1037/84 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 5,

considerando che l'importo dell'aiuto previsto dall'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1614/79 è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 2892/84 ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3187/84 ⁽⁴⁾;

considerando che l'applicazione delle regole e delle modalità richiamate nel regolamento (CEE) n. 2892/84 ai dati di cui la Commissione dispone attualmente

induce a modificare l'importo dell'aiuto in atto conformemente al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'importo dell'aiuto di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1614/79 è fissato a 25,845 ECU/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° dicembre 1984.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 1984.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 190 del 28. 7. 1979, pag. 8.

⁽²⁾ GU n. L 107 del 19. 4. 1984, pag. 46.

⁽³⁾ GU n. L 273 del 16. 10. 1984, pag. 16.

⁽⁴⁾ GU n. L 298 del 16. 11. 1984, pag. 39.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3367/84 DELLA COMMISSIONE
del 30 novembre 1984
che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2260/84 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 1223/83 del Consiglio, del 20 maggio 1983, relativo ai tassi di cambio da applicare nel settore agricolo ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 855/84 ⁽⁴⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 1569/72 del Consiglio, del 20 luglio 1972, che prevede misure speciali per i semi di colza, di ravizzone e di girasole ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1474/84 ⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che l'importo dell'integrazione prevista all'articolo 27 del regolamento n. 136/66/CEE è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 2985/84 ⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3331/84 ⁽⁸⁾;

considerando che, per il periodo dal 21 al 27 novembre 1984, per talune monete:

- per il mese corrente, il divario di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1569/72 si scosta di oltre un punto dalla percentuale considerata per la fissazione precedente;
- per taluni mesi a termine, lo scarto di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1569/72 supera lo 0,5%; che tale scarto, per taluni importi differenziali a termine, si scosta di oltre un punto dalla percentuale considerata per la fissazione precedente;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 2985/84 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare l'importo dell'integrazione attualmente in vigore conformemente agli allegati al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli importi dell'integrazione e i tassi di cambio previsti dall'articolo 33, paragrafo 2 e 3, del regolamento (CEE) n. 2681/83 sono fissati negli allegati.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° dicembre 1984.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 1984.

Per la Commissione

Poul DALSGER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

⁽²⁾ GU n. L 208 del 3. 8. 1984, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 132 del 21. 5. 1983, pag. 33.

⁽⁴⁾ GU n. L 90 dell'1. 4. 1984, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 167 del 25. 7. 1972, pag. 9.

⁽⁶⁾ GU n. L 143 del 30. 5. 1984, pag. 4.

⁽⁷⁾ GU n. L 282 del 25. 10. 1984, pag. 18.

⁽⁸⁾ GU n. L 311 del 29. 11. 1984, pag. 16.

ALLEGATO I

Aiuti ai semi di colza e di ravizzone

(Importi per 100 kg)

	Corrente	1° mese	2° mese	3° mese	4° mese	5° mese
1. Aiuti nominali (ECU):	12,455	13,212	13,732	15,811	15,939	15,250
2. Aiuti finali:						
Semi raccolti e trasformati in:						
— R.f. di Germania (DM)	38,60	34,00	35,27	40,34	40,68	39,79
— Paesi Bassi (Fl)	37,40	38,31	39,71	45,41	45,79	44,70
— UEBL (FB/Flux)	578,06	613,19	637,33	732,44	738,37	695,76
— Francia (FF)	76,80	82,05	85,08	98,77	99,54	94,62
— Danimarca (Dkr)	104,81	111,18	115,55	133,05	134,13	127,58
— Irlanda (£ Irl)	9,343	9,910	10,295	11,791	11,886	10,891
— Regno Unito (£)	7,440	7,910	8,231	9,529	9,605	9,174
— Italia (Lit)	17 836	18 915	19 383	22 117	22 294	20 466
— Grecia (Dra)	957,12	1 026,75	1 073,82	1 269,23	1 279,01	1 213,45

ALLEGATO II

Aiuti ai semi di girasole

(Importi per 100 kg)

	Corrente	1° mese	2° mese	3° mese	4° mese
1. Aiuti nominali (ECU):	19,159	19,365	20,030	20,468	20,468
2. Aiuti finali:					
Semi raccolti e trasformati in:					
— R.f. di Germania (DM)	56,25	48,99	50,61	51,93	51,93
— Paesi Bassi (Fl)	55,96	55,21	56,99	58,46	58,46
— UEBL (FB/Flux)	889,20	898,76	929,63	948,34	948,34
— Francia (FF)	121,89	123,21	127,17	128,98	128,98
— Danimarca (Dkr)	161,22	162,96	168,55	172,24	172,24
— Irlanda (£ Irl)	14,371	14,526	15,018	15,272	15,272
— Regno Unito (£)	11,558	11,683	12,094	12,364	12,364
— Italia (Lit)	27 250	27 726	28 366	28 691	28 691
— Grecia (Dra)	1 545,44	1 562,20	1 622,64	1 661,47	1 661,47

ALLEGATO III

Corso dell'ECU da utilizzare per la conversione degli aiuti finali nella moneta del paese di trasformazione quando quest'ultimo non è il paese di produzione

(Valore di 1 ECU)

	Corrente	1° mese	2° mese	3° mese	4° mese	5° mese
DM	2,229270	2,222930	2,217140	2,211150	2,211150	2,194000
Fl	2,516210	2,509610	2,502870	2,496680	2,496680	2,479170
FB/Flux	44,925900	44,992200	45,040100	45,088800	45,088800	45,223800
FF	6,837070	6,847930	6,861320	6,875420	6,875420	6,917080
Dkr	8,045390	8,060760	8,079030	8,091120	8,091120	8,127120
£ Irl	0,717849	0,721047	0,724115	0,727354	0,727354	0,735953
£	0,603945	0,604447	0,604589	0,604906	0,604906	0,605764
Lit	1 383,75	1 390,91	1 397,85	1 404,42	1 404,42	1 423,96
Dra	91,7878	91,8645	91,9230	91,9939	91,9939	92,2156

REGOLAMENTO (CEE) N. 3368/84 DELLA COMMISSIONE

del 30 novembre 1984

che completa il regolamento (CEE) n. 1859/82, relativo alla scelta delle aziende contabili ai fini della constatazione dei redditi nelle aziende agricole

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 79/65/CEE del Consiglio, del 15 giugno 1965, relativo all'istituzione di una rete d'informazione contabile agricola sui redditi e sull'economia delle aziende agricole nella Comunità economica europea⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2143/81⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 4, l'articolo 5, paragrafo 5 e l'articolo 6, paragrafo 2,

considerando che, nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1859/82 della Commissione⁽³⁾, la ripartizione in base alle circoscrizioni del numero di aziende contabili in Italia non è stata effettuata per l'esercizio contabile 1985 e seguenti; che occorre pertanto completare in tal senso detto allegato;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato comunitario della rete d'informazione contabile agricola,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1859/82, la tabella riguardante l'Italia è completata come segue:

• Numero d'ordine	Denominazione delle circoscrizioni	Numero di aziende contabili esercizio contabile 1985 e seguenti
	ITALIA	
221	Valle d'Aosta	263
222	Piemonte	950
230	Lombardia	3 469
241	Trentino	375
242	Alto Adige	549
243	Veneto	1 106
244	Friuli-Venezia Giulia	558
250	Liguria	513
260	Emilia-Romagna	2 055
270	Toscana	1 161
281	Marche	645
282	Umbria	841
291	Lazio	787
292	Abruzzo	328
301	Molise	301
302	Campania	499
303	Calabria	563
311	Puglia	756
312	Basilicata	499
320	Sicilia	858
330	Sardegna	924
	Totale Italia	18 000 •

⁽¹⁾ GU n. 109 del 23. 6. 1965, pag. 1859/65.

⁽²⁾ GU n. L 210 del 30. 7. 1981, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 205 del 13. 7. 1982, pag. 5.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a partire dal 1° gennaio 1985.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 1984.

Per la Commissione

Poul DALSGER

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CEE) N. 3369/84 DELLA COMMISSIONE

del 30 novembre 1984

che modifica il regolamento (CEE) n. 2764/84 che consente agli Stati membri di autorizzare ritiri preventivi di mele

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1332/84⁽²⁾, in particolare l'articolo 15 bis, paragrafo 2,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2764/84 della Commissione⁽³⁾ ha stabilito che gli Stati membri possono autorizzare ritiri preventivi di mele ed ha ripartito tra i vari Stati i quantitativi massimi sui quali possono vertere tali ritiri;

considerando che, successivamente, la stima della produzione di mele per la campagna 1984/1985 è stata corretta, valutandola a 7 106 000 tonnellate; che, data questa situazione, i ritiri preventivi possono vertere sino al 40 % delle eccedenze prevedibili rispetto ad una produzione di 6 200 000 tonnellate, vale a dire sino a 362 000 tonnellate; che occorre pertanto rivedere anche la ripartizione di tale quantitativo tra gli Stati membri;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il testo dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2764/84 è sostituito dal seguente testo:

« 1. I ritiri preventivi possono vertere al massimo su 362 000 tonnellate ripartite per Stato membro come sotto indicato:

Belgio :	10 900 t
Germania :	16 200 t
Grecia :	24 500 t
Francia :	138 400 t
Irlanda :	450 t
Italia :	143 150 t
Paesi Bassi :	17 000 t
Regno Unito :	11 400 t »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 1984.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.
⁽²⁾ GU n. L 130 del 16. 5. 1984, pag. 1.
⁽³⁾ GU n. L 260 del 29. 9. 1984, pag. 66.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3370/84 DELLA COMMISSIONE

del 30 novembre 1984

che fissa, per la campagna 1984/1985, il prezzo minimo d'acquisto delle arance consegnate all'industria e l'importo della compensazione finanziaria dopo la loro trasformazione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Grecia, in particolare l'articolo 77,

visto il regolamento (CEE) n. 2601/69 del Consiglio, del 18 dicembre 1969, che prevede misure speciali per favorire il ricorso alla trasformazione per talune varietà di arance⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 987/84⁽²⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3, e l'articolo 3, paragrafo 2,

visto il regolamento (CEE) n. 10/81 del Consiglio, del 1° gennaio 1981, che stabilisce, per il settore degli ortofrutticoli, le norme generali d'applicazione dell'atto di adesione del 1979⁽³⁾, in particolare l'articolo 9,

considerando che, a norma dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2601/69, il prezzo minimo che i trasformatori devono pagare ai produttori in esecuzione dei contratti è calcolato sulla base del prezzo d'acquisto valido per le varietà che, per le loro caratteristiche, sono normalmente orientate verso la trasformazione, maggiorata del 10 % del prezzo di base;

considerando che l'esperienza ha dimostrato che i prodotti interessati sono, oltre alle arance della varietà Biondo comune, quelli della classe III o mista delle arance pigmentate; che occorre pertanto fissare il prezzo minimo sulla base del prezzo d'acquisto medio della campagna in corso valido per le arance di tale varietà in applicazione del regolamento (CEE) n. 986/84 del Consiglio⁽⁴⁾ e del regolamento (CEE) n. 1203/73 della Commissione⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2165/84⁽⁶⁾, maggiorato del 10 % del prezzo di base medio corrispondente allo stesso periodo;

considerando che, sino all'ultima campagna, la compensazione finanziaria ed il prezzo minimo erano stati stabiliti a livelli differenti per la classe I, la classe II e la classe III delle arance della varietà Biondo comune; che l'esperienza ha dimostrato che le arance fresche di questa varietà non richiedono necessariamente una classificazione specifica per tale prodotto ai fini della consegna all'industria di trasformazione; che è opportuno pertanto applicare ai prodotti della classe I e della classe III, un prezzo minimo ed una compensazione finanziaria identici a quelli fissati per i prodotti della classe II;

considerando che, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2601/69, la compensazione finanziaria deve essere fissata ad un livello tale che la differenza tra il prezzo minimo e la compensazione stessa non vari, rispetto alla differenza della campagna precedente, di un importo superiore a quello che risulta dall'aumento del prezzo minimo; che l'aumento della differenza deve essere almeno uguale al 50 % dell'aumento del prezzo minimo;

considerando che, in applicazione dei criteri di cui all'articolo 77, paragrafo 2, dell'atto di adesione, per la campagna 1984/1985, il prezzo minimo e la compensazione finanziaria per la Grecia sono fissati ai livelli sotto indicati;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Per la campagna 1984/1985 i prezzi minimi da pagare ai produttori sono fissati ai livelli seguenti:

a) per le arance della varietà Biondo comune:

Grecia	Altri Stati membri
11,49	11,92 ECU/100 kg netti, per i prodotti della classe I, II e III

⁽¹⁾ GU n. L 324 del 27. 12. 1969, pag. 21.

⁽²⁾ GU n. L 103 del 16. 4. 1984, pag. 10.

⁽³⁾ GU n. L 1 dell'1. 1. 1981, pag. 17.

⁽⁴⁾ GU n. L 103 del 16. 4. 1984, pag. 2.

⁽⁵⁾ GU n. L 123 del 10. 5. 1973, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 197 del 27. 7. 1984, pag. 32.

b) per la classe III o mista delle arance delle varietà :

(ECU/100 kg netti)

	Grecia	Altri Stati membri
Moro e Tarocco	17,85	18,51
Sanguinello	16,57	17,18
Sanguigno	14,01	14,52

2. Detti prezzi minimi sono fissati per merce partenza centri di condizionamento dei produttori.

Articolo 2

Per la campagna 1984/1985, gli importi della compensazione finanziaria concessa ai trasformatori sono fissati ai livelli seguenti :

a) per le arance della varietà Biondo comune :

(ECU/100 kg netti)

	Grecia	Altri Stati membri
Per i prodotti delle classi I, II e III	6,68	7,11

b) per la classe III o mista delle varietà :

(ECU/100 kg netti)

	Grecia	Altri Stati membri
Moro e Tarocco	13,04	13,70
Sanguinello	11,76	12,37
Sanguigno	9,20	9,71

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 1984.

Per la Commissione
Poul DALSA GER
Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CEE) N. 3371/84 DELLA COMMISSIONE**del 30 novembre 1984****che modifica il regolamento (CEE) n. 1767/82 che stabilisce le modalità d'applicazione dei prelievi specifici all'importazione di taluni prodotti lattiero-caseari**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1557/84 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 7,considerando che il regolamento (CEE) n. 2915/79 del Consiglio, del 18 dicembre 1979, che determina i gruppi di prodotti e le disposizioni speciali relative al calcolo dei prelievi nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari e che modifica il regolamento (CEE) n. 950/68 relativo alla tariffa doganale comune ⁽³⁾, è stato modificato dal regolamento (CEE) n. 3340/84 ⁽⁴⁾, per rendere possibile l'attuazione di un nuovo regime all'importazione di taluni formaggi in provenienza dall'Australia e dalla Nuova Zelanda;considerando che il regolamento (CEE) n. 1767/82 della Commissione ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2239/84 ⁽⁶⁾, deve essere adeguato alle nuove condizioni di ammissione dei prodotti in questione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati I e II del regolamento (CEE) n. 1767/82 sono modificati conformemente all'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 16 dicembre 1984.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 1984.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.⁽²⁾ GU n. L 150 del 6. 6. 1984, pag. 6.⁽³⁾ GU n. L 329 del 24. 12. 1979, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 312 del 30. 11. 1984, pag. 5.⁽⁵⁾ GU n. L 196 del 5. 7. 1982, pag. 1.⁽⁶⁾ GU n. L 205 dell'1. 8. 1984, pag. 42.

ALLEGATO

1. Nell'allegato I il testo dei punti e) e f) è sostituito dal seguente testo :

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Paese d'origine	Prelievo all'importazione in ECU per 100 kg peso netto
e) ex 04.04 E I b) 1	Cheddar, in forme intere standard, avente tenore minimo di materie grasse di 50 %, in peso, della sostanza secca, di una maturazione di almeno tre mesi, nei limiti di un contingente tariffario annuo di 9 000 tonnellate	Australia Nuova Zelanda	15,00
f) ex 04.04 E I b) 1 e ex 04.04 E I b) 2	— Cheddar e — altri formaggi della sottovoce 04.04 E I b) 2 destinati alla trasformazione, nei limiti di un contingente tariffario annuo di 3 500 tonnellate	Australia Nuova Zelanda	15,00

2. Nell'allegato III, lettera F, il testo del punto 5 è sostituito dal seguente testo :

• 5. la casella n. 16 indicando il periodo per il quale è valido il contingente ; ».

3. Nell'allegato III, lettera G, il testo del punto 3 è sostituito dal seguente testo :

• 3. la casella n. 16 indicando il periodo per il quale è valido il contingente ; ».

4. Nell'allegato III, lettera L, il testo del punto 2 è sostituito dal seguente testo :

• 2. la casella n. 16 indicando il periodo per il quale è valido il contingente ; ».

REGOLAMENTO (CEE) N. 3372/84 DELLA COMMISSIONE

del 30 novembre 1984

che modifica per la sesta volta il regolamento (CEE) n. 1371/84 che fissa le modalità di applicazione del prelievo supplementare di cui all'articolo 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1557/84⁽²⁾, in particolare l'articolo 5 quater, paragrafo 7,

visto il regolamento (CEE) n. 857/84 del Consiglio, del 31 marzo 1984, che fissa le norme generali per l'applicazione del prelievo di cui all'articolo 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1557/84, in particolare l'articolo 13,

considerando che l'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1371/84 della Commissione⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3291/84⁽⁵⁾, prevede che ogni produttore di latte e di prodotti lattiero-caseari che venda direttamente al consumo

presenti all'organismo d'intervento competente una domanda di registrazione; che la data fissata dagli Stati membri per la presentazione di tale domanda non può essere successiva al 30 novembre 1984; che è opportuno rinviare tale data;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 1371/84, la data del « 30 novembre 1984 » è sostituita dalla data del « 31 dicembre 1984 ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° dicembre 1984.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 1984.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

⁽²⁾ GU n. L 150 del 6. 6. 1984, pag. 6.

⁽³⁾ GU n. L 90 dell'1. 4. 1984, pag. 13.

⁽⁴⁾ GU n. L 132 del 18. 5. 1984, pag. 11.

⁽⁵⁾ GU n. L 307 del 24. 11. 1984, pag. 38.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3373/84 DELLA COMMISSIONE

del 30 novembre 1984

che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1018/84⁽²⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 2746/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce nel settore dei cereali le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed ai criteri in base ai quali viene fissato il loro importo⁽³⁾,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, in virtù dell'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2727/75, la restituzione applicabile alle esportazioni di cereali nel giorno di presentazione della domanda di titolo adeguata in funzione del prezzo d'entrata vigente nel mese dell'esportazione, è applicata, su richiesta, ad un'esportazione da effettuare durante il periodo di validità del titolo; che in questo caso deve essere applicato alla restituzione un correttivo;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2744/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo al regime d'importazione e d'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1027/84⁽⁵⁾, ha consentito la fissazione di un correttivo per alcuni prodotti di cui all'articolo 1, lettera c), del regolamento (CEE) n. 2727/75;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1281/75⁽⁶⁾ ha stabilito le modalità di fissazione anticipata della restituzione all'esportazione per i cereali e taluni prodotti trasformati a base di cereali;

considerando che in virtù di tale regolamento, per fissare il correttivo per i cereali si deve tener conto della situazione e delle prospettive d'evoluzione a termine sia per quanto riguarda le disponibilità di cereali e i loro prezzi sul mercato comunitario, sia per quanto riguarda le possibilità e condizioni di vendita dei prodotti del settore cerealicolo sul mercato mondiale; che, conformemente allo stesso regolamento, occorre pure garantire al mercato dei cereali una situazione equilibrata e uno sviluppo naturale sul piano dei prezzi e degli scambi, nonché tener conto dell'aspetto economico delle esportazioni e della necessità di evitare perturbazioni sul mercato comunitario;

considerando che, per i prodotti di cui all'articolo 1, lettera c), del regolamento (CEE) n. 2727/75 si devono prendere in considerazione i criteri specifici definiti all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1281/75;

considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di taluni mercati possono rendere necessaria la differenziazione del correttivo secondo la destinazione;

considerando che il correttivo deve essere fissato contemporaneamente alla restituzione e secondo la stessa procedura; che nell'intervallo tra una fissazione e l'altra esso può essere modificato;

considerando che, per garantire il normale funzionamento del regime dei correttivi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti del 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il coefficiente previsto dall'articolo 2 ter, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 974/71⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 855/84⁽⁸⁾,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatato durante un periodo determinato, rispetto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

considerando che dalle suddette disposizioni risulta che il correttivo deve essere fissato conformemente all'allegato al presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il correttivo applicabile alle restituzioni fissate anticipatamente per le esportazioni di cereali di cui all'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2727/75 è fissato nell'allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° dicembre 1984.

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 107 del 19. 4. 1984, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 78.

⁽⁴⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 65.

⁽⁵⁾ GU n. L 107 del 19. 4. 1984, pag. 15.

⁽⁶⁾ GU n. L 131 del 22. 5. 1975, pag. 15.

⁽⁷⁾ GU n. L 106 del 12. 5. 1971, pag. 1.

⁽⁸⁾ GU n. L 90 dell'1. 4. 1984, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 1984.

Per la Commissione

Poul DALSGER

Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 30 novembre 1984, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Corrente 12	1° term. 1	2° term. 2	3° term. 3	4° term. 4	5° term. 5	6° term. 6
10.01 B I	Frumento tenero e frumento segalato : altri, per le esportazioni verso : — la Cina	0	+ 6,00	+ 4,00	+ 2,00	+ 2,00	+ 2,00	+ 2,00
	— gli altri paesi terzi	0	0	— 2,00	— 4,00	— 4,00	—	—
10.01 B II	Frumento duro	0	0	0	0	0	—	—
10.02	Segala	0	0	0	0	0	—	—
10.03	Orzo	0	0	0	0	0	—	—
10.04	Avena	0	0	0	0	0	—	—
10.05 B	Granturco diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	—	—	—	—	—	—	—
10.07 C	Sorgo	—	—	—	—	—	—	—
11.01 A	Farine di frumento tenero	0	0	0	0	0	—	—
11.01 B	Farine di segala	0	0	0	0	0	—	—
11.02 A I a)	Semole e semolini di frumento (grano duro)	0	0	0	0	0	—	—
11.02 A I b)	Semole e semolini di frumento (grano tenero)	0	0	0	0	0	—	—

NB: Le zone sono quelle definite dal regolamento (CEE) n. 1124/77 (GU n. L 134 del 28. 5. 1977), modificato dal regolamento (CEE) n. 3634/83 (GU n. L 360 del 23. 12. 1983).

REGOLAMENTO (CEE) N. 3374/84 DELLA COMMISSIONE**del 30 novembre 1984****che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il malto**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1018/84⁽²⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 2746/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce nel settore dei cereali le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed ai criteri in base ai quali viene fissato il loro importo⁽³⁾,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, in virtù dell'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2727/75, la restituzione applicabile alle esportazioni di cereali nel giorno di presentazione della domanda di titolo, adeguata in funzione del prezzo d'entrata vigente nel mese dell'esportazione, è applicata, su richiesta, ad un'esportazione da effettuare durante il periodo di validità del titolo; che in questo caso deve essere applicato alla restituzione un correttivo;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2744/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo al regime d'importazione e d'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1027/84⁽⁵⁾, ha consentito la fissazione di un correttivo per alcuni prodotti di cui all'articolo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 2727/75;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1281/75⁽⁶⁾ ha stabilito le modalità di fissazione anticipata della restituzione all'esportazione per i cereali e taluni prodotti trasformati a base di cereali;

considerando che, in virtù di tale regolamento, per fissare il correttivo per il malto si deve tener conto della situazione e delle prospettive di evoluzione a termine sul mercato mondiale, delle possibilità e delle condizioni di vendita dei cereali interessati e del malto; che, conformemente allo stesso regolamento, occorre tener conto anche del quantitativo di cereali necessario per la fabbricazione del malto, nonché dell'aspetto economico delle esportazioni e della

necessità di evitare perturbazioni sul mercato comunitario;

considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di taluni mercati possono rendere necessaria la differenziazione del correttivo secondo la destinazione;

considerando che il correttivo deve essere fissato contemporaneamente alla restituzione e secondo la stessa procedura; che nell'intervallo tra una fissazione e l'altra esso può essere modificato;

considerando che, per garantire il normale funzionamento del regime dei correttivi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti del 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il coefficiente previsto dall'articolo 2 ter, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 974/71⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 855/84⁽⁸⁾,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatati durante un periodo determinato, rispetto alle monete della Comunità di cui al trattato precedente e del predetto coefficiente;

considerando che dalle suddette disposizioni risulta che il correttivo deve essere fissato conformemente all'allegato al presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il correttivo applicabile alle restituzioni fissate anticipatamente per le esportazioni di malto, di cui all'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2727/75 è fissato nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° dicembre 1984.

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 107 del 19. 4. 1984, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 78.

⁽⁴⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 65.

⁽⁵⁾ GU n. L 107 del 19. 4. 1984, pag. 15.

⁽⁶⁾ GU n. L 131 del 22. 5. 1975, pag. 15.

⁽⁷⁾ GU n. L 106 del 12. 5. 1971, pag. 1.

⁽⁸⁾ GU n. L 90 dell'1. 4. 1984, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 1984.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 30 novembre 1984, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il malto

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Corrente 12	1° term. 1	2° term. 2	3° term. 3	4° term. 4	5° term. 5
11.07 A I a)	0	0	0	0	0	0
11.07 A I b)	0	0	0	0	0	0
11.07 A II a)	0	0	0	0	0	0
11.07 A II b)	0	0	0	0	0	0
11.07 B	0	0	0	0	0	0

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	6° term. 6	7° term. 7	8° term. 8	9° term. 9	10° term. 10	11° term. 11
11.07 A I a)	0	0	0	0	0	0
11.07 A I b)	0	0	0	0	0	0
11.07 A II a)	0	0	0	0	0	0
11.07 A II b)	0	0	0	0	0	0
11.07 B	0	0	0	0	0	0

REGOLAMENTO (CEE) N. 3375/84 DELLA COMMISSIONE**del 30 novembre 1984****che fissa le restituzioni all'esportazione del riso e delle rotture di riso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato nel settore del riso⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1025/84⁽²⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 2, quarto comma, prima frase,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, a norma dell'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 1418/76, la differenza fra i corsi od i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di detti prodotti nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione;

considerando che, in virtù dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1431/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, che stabilisce, nel settore del riso, le regole generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed i criteri di determinazione del loro importo⁽³⁾, le restituzioni devono essere fissate tenendo conto della situazione e delle prospettive di evoluzione, da un lato, delle disponibilità in riso e in rotture di riso e dei loro prezzi sul mercato della Comunità e, dall'altro, dei prezzi del riso e delle rotture di riso sul mercato mondiale; che, in conformità dello stesso articolo, occorre altresì assicurare ai mercati del riso una situazione equilibrata ed uno sviluppo naturale sul piano dei prezzi e degli scambi e tener conto, inoltre, dell'aspetto economico delle esportazioni previste, nonché dell'interesse di evitare perturbazioni sul mercato della Comunità;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1361/76⁽⁴⁾ ha fissato la quantità massima di rotture che può contenere il riso per il quale è fissata la restituzione all'esportazione ed ha determinato la percentuale di diminuzione da applicare a tale restituzione quando la proporzione di rotture contenute nel riso esportato è superiore alla detta quantità massima;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1431/76 ha definito all'articolo 3 i criteri specifici di cui bisogna tener conto per il calcolo della restituzione all'esportazione del riso e delle rotture di riso;

considerando che la situazione del mercato mondiale e le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere

necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione;

considerando che, per tener conto della domanda esistente di riso a grani lunghi confezionato su taluni mercati, occorre prevedere la fissazione di una restituzione specifica per il prodotto in questione;

considerando che la restituzione deve essere fissata almeno una volta al mese; che essa può essere modificata nel periodo intermedio;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime delle restituzioni, occorre applicare per il calcolo di queste ultime:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il coefficiente previsto dall'articolo 2 ter, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 974/71⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 855/84⁽⁶⁾,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatato durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

considerando che l'applicazione di dette modalità alla situazione attuale del mercato del riso ed in particolare al corso o prezzo del riso e rotture di riso nella Comunità e sul mercato mondiale conduce a fissare la restituzione agli importi di cui in allegato al presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione, come tali, dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1418/76, ad esclusione di quelli contemplati dal paragrafo 1 c) dello stesso articolo, sono fissati agli importi di cui in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° dicembre 1984.

⁽¹⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 107 del 19. 4. 1984, pag. 13.

⁽³⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 36.

⁽⁴⁾ GU n. L 154 del 15. 6. 1976, pag. 11.

⁽⁵⁾ GU n. L 106 del 12. 5. 1971, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 90 dell'1. 4. 1984, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 1984.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 30 novembre 1984, che fissa le restituzioni all'esportazione del riso e delle rotture di riso

		(ECU/t)
Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Ammontare delle restituzioni
ex 10.06	<p>Riso :</p> <p>B. I. Risone o riso semigreggio :</p> <p> b) riso semigreggio :</p> <p> 1. a grani tondi</p> <p> 2. a grani lunghi</p> <p> per le esportazioni verso :</p> <p> — l'Austria, il Liechtenstein, la Svizzera e i territori dei comuni di Livigno e di Campione d'Italia</p> <p> — gli altri paesi terzi</p> <p> II. Riso semilavorato o riso lavorato :</p> <p> a) riso semilavorato :</p> <p> 1. a grani tondi</p> <p> 2. a grani lunghi</p> <p> b) riso lavorato :</p> <p> 1. a grani tondi</p> <p> 2. a grani lunghi</p> <p> alla rinfusa o in imballaggi per le esportazioni verso :</p> <p> — l'Austria, il Liechtenstein, la Svizzera, i territori dei comuni di Livigno e di Campione d'Italia, le destinazioni di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2730/79 della Commissione ⁽¹⁾</p> <p> — la zona I</p> <p> — gli altri paesi terzi</p> <p> in imballaggi immediati di contenuto netto di 5 kg o meno per le esportazioni verso :</p> <p> — le zone I, II b) e VI</p> <p> — la zona V a)</p> <p> III. Rotture</p>	<p>—</p> <p>108,00</p> <p>—</p> <p>—</p> <p>—</p> <p>—</p> <p>—</p> <p>—</p> <p>—</p> <p>—</p> <p>135,00</p> <p>—</p> <p>—</p> <p>—</p> <p>150,00</p> <p>160,00</p> <p>—</p>

⁽¹⁾ GU n. L 317 del 12. 12. 1979, pag. 1.

NB : Le zone sono quelle definite dal regolamento (CEE) n. 1124/77 (GU n. L 134 del 28. 5. 1977), modificato dal regolamento (CEE) n. 3634/83 (GU n. L 360 del 23. 12. 1983).

REGOLAMENTO (CEE) N. 3376/84 DELLA COMMISSIONE

del 30 novembre 1984

che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il riso e le rotture di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato nel settore del riso⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1025/84⁽²⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 4, secondo comma,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che in virtù dell'articolo 17, paragrafo 4, primo comma, del regolamento (CEE) n. 1418/76 la restituzione applicabile alle esportazioni di riso e di rotture di riso il giorno della presentazione della domanda del titolo, adeguata in funzione del prezzo di entrata che sarà valido nel mese dell'esportazione deve essere applicata, a richiesta, ad una esportazione da effettuare entro il periodo di validità del titolo;

considerando che il regolamento n. 474/67/CEE⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1397/68⁽⁴⁾, ha stabilito le modalità della fissazione anticipata della restituzione all'esportazione del riso e delle rotture di riso;

considerando che, in virtù di detto regolamento, la restituzione applicabile il giorno della presentazione della domanda deve essere, in caso di fissazione anticipata, diminuita di un importo uguale al massimo alla differenza tra il prezzo cif d'acquisto a termine ed il prezzo cif allorquando il primo è superiore al secondo di 0,30 ECU per tonnellata; che, per contro, la restituzione deve essere aumentata di un importo uguale al massimo alla differenza tra il prezzo cif e il prezzo cif d'acquisto a termine allorquando il primo è superiore al secondo di 0,30 ECU per tonnellata;

considerando che il prezzo cif è quello determinato conformemente all'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 1418/76; che il prezzo cif d'acquisto a termine è quello stabilito conformemente all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1428/76⁽⁵⁾, prendendo come base, per ogni mese di validità del titolo di

esportazione, il prezzo cif calcolato sulla base delle offerte per imbarco nel mese in cui sarà effettuata l'esportazione;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime delle restituzioni, occorre applicare per il calcolo di queste ultime:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il coefficiente previsto dall'articolo 2 ter, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 974/71⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 855/84⁽⁷⁾,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatato durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

considerando che, come risulta dal complesso delle disposizioni precitate, il correttivo deve essere fissato conformemente all'allegato al presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il correttivo applicabile alle restituzioni fissate anticipatamente per le esportazioni di riso e di rotture di riso, di cui all'articolo 17, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 1418/76, è fissato nell'allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° dicembre 1984.

⁽¹⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 107 del 19. 4. 1984, pag. 13.

⁽³⁾ GU n. 204 del 24. 8. 1967, pag. 20.

⁽⁴⁾ GU n. L 222 del 10. 9. 1968, pag. 6.

⁽⁵⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 30.

⁽⁶⁾ GU n. L 106 del 12. 5. 1971, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU n. L 90 dell'1. 4. 1984, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 1984.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 30 novembre 1984, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il riso e le rotture di riso

(ECU/t)					
Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.
		12	1	2	3
ex 10.06	Riso :				
	B. I. Risone o riso semigreggio :				
	a) Risone :				
	1. a grani tondi	—	—	—	—
	2. a grani lunghi	—	—	—	—
	b) Riso semigreggio :				
	1. a grani tondi	—	—	—	—
	2. a grani lunghi	0	0	0	0
	II. Riso semilavorato o riso lavorato :				
	a) Riso semilavorato :				
	1. a grani tondi	—	—	—	—
	2. a grani lunghi	—	—	—	—
	b) Riso lavorato :				
	1. a grani tondi	—	—	—	—
	2. a grani lunghi	0	0	0	0
	III. Rotture	—	—	—	—

REGOLAMENTO (CEE) N. 3377/84 DELLA COMMISSIONE

del 30 novembre 1984

relativo alla sospensione della pesca del nasello e dello spratto da parte delle navi battenti bandiera della Danimarca

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2057/82 del Consiglio, del 29 giugno 1982, che istituisce alcune misure di controllo delle attività di pesca esercitate dai pescherecci degli Stati membri⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1729/83⁽²⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 3,considerando che il regolamento (CEE) n. 320/84 del Consiglio, del 31 gennaio 1984, che fissa, per alcune popolazioni o gruppi di popolazioni ittiche presenti nella zona di pesca della Comunità, il totale provvisorio delle catture ammesse per il 1984 e la parte provvisoria di queste catture disponibile per la Comunità, la ripartizione di detta parte tra gli Stati membri, nonché le condizioni cui è soggetta la pesca del totale delle catture ammesse⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento n. 3175/84⁽⁴⁾, prevede dei contingenti di nasello e di spratto per il 1984;

considerando che, ai fini dell'osservanza delle disposizioni relative ai limiti quantitativi delle catture di una riserva soggetta a contingentamento, la Commissione deve fissare la data alla quale si considera che le catture eseguite dai pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro hanno esaurito il contingente ad esso assegnato;

considerando che, secondo le informazioni trasmesse alla Commissione, le catture di nasello nelle acque delle zone CIEM III a, III b, c, d (zona CE) e di spratto

nelle acque delle zone CIEM II a (zona CE), IV, da parte di navi battenti bandiera della Danimarca o registrate nella Danimarca hanno esaurito il contingente assegnato per il 1984,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Si ritiene che le catture di nasello nelle acque delle zone CIEM III a, III b, c, d (zona CE) e di spratto nelle acque delle zone CIEM II a (zona CE), IV eseguite da parte di navi battenti bandiera della Danimarca o registrate nella Danimarca, hanno esaurito il contingente assegnato alla Danimarca per il 1984.

La pesca di nasello nelle acque delle zone CIEM III a, III b, c, d (zona CE) e di spratto nelle acque delle zone CIEM II a (zona CE), IV eseguita da parte di navi battenti bandiera della Danimarca o registrate nella Danimarca è proibita, nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di questa popolazione da parte di queste navi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 1984.

Per la Commissione

Giorgios CONTOGEOORGIS

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 220 del 29. 7. 1982, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 169 del 28. 6. 1983, pag. 14.⁽³⁾ GU n. L 37 dell'8. 2. 1984, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 298 del 16. 11. 1984, pag. 1.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3378/84 DELLA COMMISSIONE**del 30 novembre 1984****relativo alla sospensione della pesca dello spratto da parte delle navi battenti bandiera della Germania**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2057/82 del Consiglio, del 29 giugno 1982, che istituisce alcune misure di controllo delle attività di pesca esercitate dai pescherecci degli Stati membri⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1729/83⁽²⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 3,considerando che il regolamento (CEE) n. 320/84 del Consiglio, del 31 gennaio 1984, che fissa, per alcune popolazioni o gruppi di popolazioni ittiche presenti nella zona di pesca della Comunità, il totale provvisorio delle catture ammesse per il 1984 e la parte provvisoria di queste catture disponibile per la Comunità, la ripartizione di detta parte tra gli Stati membri, nonché le condizioni cui è soggetta la pesca del totale delle catture ammesse⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3175/84⁽⁴⁾, prevede dei contingenti di spratto per il 1984;

considerando che, ai fini dell'osservanza delle disposizioni relative ai limiti quantitativi delle catture di una riserva soggetta a contingentamento, la Commissione deve fissare la data alla quale si considera che le catture eseguite dai pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro hanno esaurito il contingente ad esso assegnato;

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 1984.

considerando che, secondo le informazioni trasmesse alla Commissione, le catture di spratto nelle acque della zona CIEM III b, c, d, da parte di navi battenti bandiera della Germania o registrate in Germania hanno esaurito il contingente assegnato per il 1984,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Si ritiene che le catture di spratto nelle acque della zona CIEM III b, c, d eseguite da parte di navi battenti bandiera della Germania o registrate in Germania, hanno esaurito il contingente assegnato alla Germania per il 1984.

La pesca dello spratto nelle acque della zona CIEM III b, c, d, nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco da parte di navi battenti bandiera della Germania, o registrate in Germania, sono proibite, dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Per la Commissione

Giorgios CONTOGEOGRIS

Membro della Commissione

(1) GU n. L 220 del 29. 7. 1982, pag. 1.

(2) GU n. L 169 del 28. 6. 1983, pag. 14.

(3) GU n. L 37 dell'8. 2. 1984, pag. 1.

(4) GU n. L 298 del 16. 11. 1984, pag. 1.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3379/84 DELLA COMMISSIONE

del 30 novembre 1984

che modifica le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali, delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1018/84⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2, quinto comma,considerando che le restituzioni applicabili all'esportazione per i cereali, le farine, le semole e i semolini di frumento o di segala sono state fissate nel regolamento (CEE) n. 3349/84⁽³⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 3349/84 ai dati di cui la

Commissione ha conoscenza, conduce a modificare le restituzioni all'esportazione, attualmente vigenti, conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione, come tali, dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (CEE) n. 2727/75, fissate nell'allegato del regolamento (CEE) n. 3349/84, sono modificate conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° dicembre 1984.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 1984.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 107 del 19. 4. 1984, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 312 del 30. 11. 1984, pag. 21.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 30 novembre 1984, che modifica le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala

		(ECU/t)
Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Ammontare delle restituzioni
10.01 B I	Frumento tenero e frumento segalato	
	per le esportazioni verso :	
	— la Svizzera, l'Austria e il Liechtenstein	0
	— gli altri paesi terzi	9,00
10.01 B II	Frumento duro	—
10.02	Segala	
	per le esportazioni verso :	
	— la Svizzera, l'Austria e il Liechtenstein	10,00
	— gli altri paesi terzi	10,00
10.03	Orzo	
	per le esportazioni verso :	
	— la Svizzera, l'Austria e il Liechtenstein	23,00
	— la zona II b)	30,00
	— il Giappone	—
	— gli altri paesi terzi	—
10.04	Avena	
	per le esportazioni verso :	
	— la Svizzera, l'Austria e il Liechtenstein	—
	— gli altri paesi terzi	—
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	—
10.07 B	Miglio	—
10.07 C	Sorgo	—
ex 11.01 A	Farina di frumento tenero :	
	— tenore in ceneri da 0 a 520	17,00
	— tenore in ceneri da 521 a 600	17,00
	— tenore in ceneri da 601 a 900	15,00
	— tenore in ceneri da 901 a 1 100	15,00
	— tenore in ceneri da 1 101 a 1 650	14,00
	— tenore in ceneri da 1 651 a 1 900	13,00

		(ECU/t)
Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Ammontare delle restituzioni
ex 11.01 B	Farina di segala :	
	— tenore in ceneri da 0 a 700	13,00
	— tenore in ceneri da 701 a 1 150	13,00
	— tenore in ceneri da 1 151 a 1 600	13,00
11.02 A I a)	— tenore in ceneri da 1 601 a 2 000	13,00
	Semole e semolini di grano duro :	
	— tenore in ceneri da 0 a 1 300 ⁽¹⁾	133,00
	— tenore in ceneri da 0 a 1 300 ⁽²⁾	126,00
11.02 A I b)	— tenore in ceneri da 0 a 1 300	113,00
	— tenore in ceneri di più di 1 300	106,50
	Semole e semolini di grano tenero :	
	— tenore in ceneri da 0 a 520	17,00

⁽¹⁾ Semolini con un tasso di passaggio attraverso un setaccio con apertura di maglie di 0,250 mm di meno di 10 % in peso.

⁽²⁾ Semolini con un tasso di passaggio attraverso un setaccio con apertura di maglie di 0,160 mm di meno di 10 % in peso.

NB: Le zone sono quelle definite dal regolamento (CEE) n. 1124/77 (GU n. L 134 del 28. 5. 1977), modificato dal regolamento (CEE) n. 3634/83 (GU n. L 360 del 23. 12. 1983).

REGOLAMENTO (CEE) N. 3380/84 DELLA COMMISSIONE

del 30 novembre 1984

che fissa i tassi delle restituzioni applicabili, a decorrere dal 1° dicembre 1984, a taluni prodotti dei settori dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1018/84⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2, quarto comma, primo periodo,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1025/84⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 2, quarto comma, primo periodo,

considerando che, a norma dell'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2727/75 e dell'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1418/76, la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di ciascuno di detti regolamenti ed i prezzi nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3035/80 del Consiglio, dell'11 novembre 1980, che stabilisce, per taluni prodotti esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato, le regole generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed i criteri per stabilire il loro importo⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1028/83⁽⁶⁾, ha specificato per quali di questi prodotti occorre fissare un tasso di restituzione applicabile all'esportazione sotto forma di merci che figurano, secondo il caso, nell'allegato B del regolamento (CEE) n. 2727/75 o nell'allegato B del regolamento (CEE) n. 1418/76;

considerando che, conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CEE) n. 3035/80, il tasso della restituzione per 100 kg di

ciascuno dei prodotti di base considerati deve essere fissato per ciascun mese;

considerando che, conformemente al paragrafo 2 del suddetto articolo, per la determinazione di tale tasso, occorre tener conto in particolare:

- a) da un lato, dei costi medi di approvvigionamento sul mercato della Comunità dei prodotti di base considerati delle industrie di trasformazione e, dall'altro, dei prezzi praticati sul mercato mondiale;
- b) del livello delle restituzioni all'esportazione dei prodotti agricoli trasformati di cui all'allegato II del trattato, le cui condizioni di fabbricazione sono comparabili;
- c) della necessità di garantire uguali condizioni di concorrenza fra le industrie che utilizzano prodotti comunitari e quelle che utilizzano prodotti terzi in regime di traffico di perfezionamento attivo;

considerando che l'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 3035/80 prevede che, per la fissazione del tasso della restituzione, viene tenuto conto, se del caso, delle restituzioni alla produzione, degli aiuti o delle altre misure di effetto equivalente che sono applicabili in tutti gli Stati membri, per quanto riguarda i prodotti di base di cui all'allegato A o i prodotti ad essi assimilati, conformemente alle disposizioni del regolamento relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore considerato; che una restituzione alla produzione è concessa per il frumento (grano) tenero, il granturco e le rotture di riso, nelle condizioni previste nel regolamento (CEE) n. 2742/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo alle restituzioni alla produzione nei settori dei cereali e del riso⁽⁷⁾ modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1926/84⁽⁸⁾; che, per l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 3035/80, occorre prendere in considerazione l'ammontare della restituzione alla produzione applicabile durante il mese nel quale ha luogo l'esportazione;

considerando che il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 107 del 19. 4. 1984, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 107 del 18. 4. 1984, pag. 13.

⁽⁵⁾ GU n. L 323 del 29. 11. 1980, pag. 27.

⁽⁶⁾ GU n. L 163 del 22. 6. 1983, pag. 8.

⁽⁷⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 57.

⁽⁸⁾ GU n. L 107 del 19. 4. 1984, pag. 14.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I tassi delle restituzioni applicabili, a decorrere dal 1° dicembre 1984, ai prodotti di base che figurano nell'allegato A del regolamento (CEE) n. 3035/80 e indicati nell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2727/75 o nell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n.

1418/76, esportati sotto forma di merci che figurano rispettivamente nell'allegato B del regolamento (CEE) n. 2727/75 e nell'allegato B del regolamento (CEE) n. 1418/76, sono fissati come indicato in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° dicembre 1984.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 1984.

Per la Commissione

Karl-Heinz NARJES

Membro della Commissione

ALLEGATO

del regolamento della Commissione, del 30 novembre 1984, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili, a decorrere dal 1° dicembre 1984, a taluni prodotti dei settori dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato

<i>(ECU/100 kg)</i>		
Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Tasso delle restituzioni
10.01 B I	Frumento (grano) tenero e frumento segalato :	
	— per l'industria dell'amido	1,184
	— diverso da quello per l'industria dell'amido	3,963
10.01 B II	Frumento (grano) duro	9,879
10.02	Segala	6,028
10.03	Orzo	6,280
10.04	Avena	4,849
10.05 B	Granturco (escluso il granturco ibrido destinato alla semina)	
	— per l'industria dell'amido	4,467
	— diverso da quello per l'industria dell'amido	6,408
10.06 B I b) 1	Riso semigreggio a grani tondi	19,929
10.06 B I b) 2	Riso semigreggio a grani lunghi	24,515
10.06 B II b) 1	Riso lavorato a grani tondi	25,715
10.06 B II b) 2	Riso lavorato a grani lunghi	35,529
10.06 B III	Rotture di riso :	
	— per l'industria dell'amido	2,082
	— diverso da quello per l'industria dell'amido	4,473
10.07 C	Sorgo	7,963
11.01 A	Farina di frumento (grano) e di frumento segalato	4,502
11.01 B	Farina di segala	11,156
11.02 A I a)	Semole e semolini di frumento (grano) duro	15,312
11.02 A I b)	Semole e semolini di frumento (grano) tenero	4,502

REGOLAMENTO (CEE) N. 3381/84 DELLA COMMISSIONE

del 30 novembre 1984

che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 606/82 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione di zucchero bianco e di zucchero greggio sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1854/84 ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3347/84 ⁽⁴⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 1854/84 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare i

prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi all'importazione di cui all'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1785/81 sono fissati, per lo zucchero greggio della qualità tipo e per lo zucchero bianco, nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° dicembre 1984.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 1984.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.
⁽²⁾ GU n. L 74 del 18. 3. 1982, pag. 1.
⁽³⁾ GU n. L 172 del 30. 6. 1984, pag. 53.
⁽⁴⁾ GU n. L 312 del 30. 11. 1984, pag. 18.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 30 novembre 1984, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio

(ECU/100 kg)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo del prelievo
17.01	Zuccheri di barbabietola e di canna, allo stato solido:	
	A. Zuccheri bianchi; zuccheri aromatizzati o colorati	44,79
	B. Zuccheri greggi	42,29 ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92%. Se il rendimento dello zucchero greggio importato differisce dal 92%, l'importo del prelievo applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 837/68.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3382/84 DELLA COMMISSIONE**del 30 novembre 1984****che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 606/82 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 19, paragrafo 4, seconda frase,considerando che le restituzioni applicabili all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio sono state fissate dal regolamento (CEE) n. 3239/84 ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3333/84 ⁽⁴⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 3239/84 ai dati di cui la

Commissione ha conoscenza conduce a modificare le restituzioni all'esportazione, attualmente vigenti, conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1785/81, come tali e non denaturati, fissate nell'allegato del regolamento (CEE) n. 3239/84 modificato, sono modificati conformemente agli importi di cui in allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° dicembre 1984.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 1984.

Per la Commissione

Poul DALSGER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.⁽²⁾ GU n. L 74 del 18. 3. 1982, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 302 del 21. 11. 1984, pag. 22.⁽⁴⁾ GU n. L 311 del 29. 11. 1984, pag. 19.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 30 novembre 1984, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio, come tali

(ECU)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo della restituzione	
		per 100 kg	per 1 % di contenuto in saccarosio e per 100 kg netti del prodotto in questione
17.01	Zuccheri di barbabietole e di canna, allo stato solido :		
	A. Zuccheri bianchi ; zuccheri aromatizzati o colorati :		
	(I) Zuccheri bianchi :		
	(a) zuccheri canditi	39,03	
	(b) altri	38,21	
	(II) Zuccheri aromatizzati o colorati		0,3903
B. Zuccheri greggi :			
II. altri :			
(a) zuccheri canditi	35,91 (1)		
(b) altri zuccheri greggi	35,15 (1)		

(1) Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato differisce dal 92 %, l'importo della restituzione applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 766/68.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3383/84 DELLA COMMISSIONE**del 29 novembre 1984****che fissa i prelievi all'importazione applicabili nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1557/84 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 8,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari sono stati fissati dal regolamento (CEE) 2344/84 ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3168/84 ⁽⁴⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 2344/84 ai prezzi di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i

prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi all'importazione di cui all'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 804/68 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° dicembre 1984.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 novembre 1984.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

⁽²⁾ GU n. L 150 del 6. 6. 1984, pag. 6.

⁽³⁾ GU n. L 217 del 14. 8. 1984, pag. 21.

⁽⁴⁾ GU n. L 297 del 15. 11. 1984, pag. 20.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 29 novembre 1984, che fissa i prelievi all'importazione applicabili nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

(ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Numero della tariffa doganale comune	Codice	Importo del prelievo
04.01 A I a)	0110	24,64
04.01 A I b)	0120	22,23
04.01 A II a) 1	0130	22,23
04.01 A II a) 2	0140	26,87
04.01 A II b) 1	0150	21,02
04.01 A II b) 2	0160	25,66
04.01 B I	0200	50,67
04.01 B II	0300	107,20
04.01 B III	0400	165,67
04.02 A I	0500	17,00
04.02 A II a) 1	0620	115,35
04.02 A II a) 2	0720	152,66
04.02 A II a) 3	0820	155,08
04.02 A II a) 4	0920	225,53
04.02 A II b) 1	1020	108,10
04.02 A II b) 2	1120	145,41
04.02 A II b) 3	1220	147,83
04.02 A II b) 4	1320	218,28
04.02 A III a) 1	1420	26,59
04.02 A III a) 2	1520	35,90
04.02 A III b) 1	1620	107,20
04.02 A III b) 2	1720	165,67
04.02 B I a)	1820	36,27
04.02 B I b) 1 aa)	2220	per kg 1,0810 (*)
04.02 B I b) 1 bb)	2320	per kg 1,4541 (*)
04.02 B I b) 1 cc)	2420	per kg 2,1828 (*)
04.02 B I b) 2 aa)	2520	per kg 1,0810 (*)
04.02 B I b) 2 bb)	2620	per kg 1,4541 (*)
04.02 B I b) 2 cc)	2720	per kg 2,1828 (*)
04.02 B II a)	2820	50,55
04.02 B II b) 1	2910	per kg 1,0720 (*)
04.02 B II b) 2	3010	per kg 1,6567 (*)
04.03 A	3110	194,90
04.03 B	3210	237,78
04.04 A	3300	203,02 (*)
04.04 B	3900	207,29 (*)
04.04 C	4000	157,69 (*)
04.04 D I a)	4410	162,34 (*)
04.04 D I b)	4510	164,24 (*)
04.04 D II	4610	260,96
04.04 E I a)	4710	207,29
04.04 E I b) 1	4800	180,86 (*)

(ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Numero della tariffa doganale comune	Codice	Importo del prelievo
04.04 E I b) 2	5000	175,62 ⁽¹¹⁾
04.04 E I c) 1	5210	131,72
04.04 E I c) 2	5250	272,34
04.04 E II a)	5310	207,29
04.04 E II b)	5410	272,34
17.02 A II	5500	40,31 ⁽¹²⁾
21.07 F I	5600	40,31
23.07 B I a) 3	5700	83,50
23.07 B I a) 4	5800	108,36
23.07 B I b) 3	5900	100,86
23.07 B I c) 3	6000	81,67
23.07 B II	6100	108,36

- (1) Per l'applicazione di questa sottovoce, per latte speciale detto « per l'alimentazione dei lattanti » si intendono i prodotti esenti da germi patogeni e tossinogeni e che contengono meno di 10 000 batteri aerobi aventi la possibilità di riprendere la loro attività biologica e meno di 2 batteri coliformi per grammo.
- (2) L'ammissione nella presente sottovoce è subordinata alle condizioni da stabilirsi dalle autorità competenti.
- (3) Per il calcolo del tenore in materie grasse, il peso dello zucchero aggiunto non deve essere preso in considerazione.
- (4) Il prelievo per 100 chilogrammi di prodotto di questa sottovoce è uguale alla somma degli elementi seguenti :
- l'importo per chilogrammo indicato, moltiplicato per il peso del latte o della crema di latte contenuto in 100 chilogrammi di prodotto,
 - 7,25 ECU,
 - 22,10 ECU.
- (5) Il prelievo per 100 chilogrammi di prodotto di questa sottovoce è uguale alla somma degli elementi seguenti :
- l'importo per chilogrammo indicato, moltiplicato per il peso del latte o della crema di latte contenuto in 100 chilogrammi di prodotto,
 - 22,10 ECU.
- (6) Il prelievo per 100 chilogrammi, peso netto, è limitato :
- a 18,13 ECU per i prodotti di cui alla lettera a) dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1767/82, importati in provenienza dalla Svizzera, e per i prodotti di cui alla lettera c) di detto allegato e importati in provenienza dall'Austria e dalla Finlandia ;
 - a 9,07 ECU per i prodotti di cui alla lettera b) dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1767/82, importati in provenienza dalla Svizzera.
- (7) Il prelievo è limitato al 6 % del valore in dogana per le importazioni in provenienza dalla Svizzera, in conformità dell'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1767/82.
- (8) Il prelievo per 100 chilogrammi, peso netto, è limitato a 50 ECU per i prodotti di cui alle lettere o) e p) dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1767/82, importati in provenienza dall'Austria.
- (9) Il prelievo per 100 chilogrammi, peso netto, è limitato a 36,27 ECU per i prodotti di cui alla lettera g) dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1767/82, importati in provenienza dalla Svizzera, e per i prodotti di cui alla lettera h) di detto allegato, importati in provenienza dall'Austria e dalla Finlandia.
- (10) Il prelievo per 100 chilogrammi, peso netto, è limitato a 12,09 ECU :
- per i prodotti di cui alla lettera d) dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1767/82, importati in provenienza dal Canada ;
 - per i prodotti di cui alle lettere e) e f) di detto allegato, importati in provenienza dall'Australia e dalla Nuova Zelanda.
- (11) Il prelievo per 100 chilogrammi, peso netto, è limitato :
- a 77,70 ECU per i prodotti di cui alla lettera i) dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1767/82, importati in provenienza dalla Romania e dalla Svizzera ;
 - a 50 ECU per i prodotti di cui alle lettere o) e p) di detto allegato, importati in provenienza dall'Austria ;
 - a 101,88 ECU per i prodotti di cui alla lettera k) di detto allegato, importati in provenienza dalla Romania e dalla Svizzera ;
 - a 65,61 ECU per i prodotti di cui alla lettera l) di detto allegato, importati in provenienza da : Bulgaria, Ungheria, Israele, Romania, Turchia e Jugoslavia, e per i prodotti di cui alla lettera m) di detto allegato, importati in provenienza da : Bulgaria, Ungheria, Israele, Romania, Turchia, Cipro e Jugoslavia ;
 - a 55 ECU per i prodotti di cui alla lettera n) di detto allegato, importati in provenienza dall'Austria, per i prodotti di cui alla lettera s) di detto allegato, importati in provenienza dalla Finlandia e per i prodotti di cui alla lettera r) di detto allegato, importati in provenienza dalla Norvegia ;
 - a 18,13 ECU per i prodotti di cui alla lettera q) di detto allegato, importati in provenienza dalla Finlandia ;
 - a 12,09 ECU per i prodotti di cui alla lettera f) di detto allegato, importati in provenienza dall'Australia e dalla Nuova Zelanda.
- (12) Il lattosio e lo sciroppo di lattosio della sottovoce 17.02 A I sono, a norma del regolamento (CEE) n. 2730/75, assoggettati al prelievo che è applicabile al lattosio e sciroppo di lattosio della sottovoce 17.02 A II.
- (13) Ai sensi della sottovoce ex 23.07 B, sono considerati prodotti lattiero-caseari i prodotti appartenenti alle voci 04.01, 04.02, 04.03, 04.04 e alle sottovoci 17.02 A e 21.07 F I.

EUROPA TRANSPORT
OSSERVAZIONE DEI MERCATI DEI TRASPORTI

RAPPORTO ANNUALE — 1982

Il Rapporto annuale del sistema di osservazione dei mercati dei trasporti della Commissione europea, pubblicato nella serie «Europa Transport», è una rassegna dettagliata dei recenti sviluppi in materia di trasporti di merci tra Stati membri. La pubblicazione esamina in capitoli specifici i tre modi di trasporto del sistema: strada, ferrovia e vie navigabili; contiene inoltre una valutazione globale degli sviluppi del trasporto internazionale all'interno della Comunità e delle sue prospettive a breve termine e un capitolo sui flussi di traffico regionale.

1984 — 76 pag.

Pubblicata in: danese, francese, greco, inglese, italiano, olandese, tedesco.

ISBN 92-825-4206-8

N. di catalogo: CB-38-83-766-IT-C

Prezzi al pubblico nel Lussemburgo, IVA esclusa: 4,91 ECU 225 FB 6 800 Lit

UFFICIO DELLE PUBBLICAZIONI UFFICIALI DELLE COMUNITÀ EUROPEE
L-2985 Lussemburgo

Vademecum sulle norme applicabili ai servizi occasionali internazionali di trasporto di viaggiatori su strada, effettuati con autobus

Il Vademecum si presenta come una guida pratica per le imprese di trasporto intesa a migliorare la comprensione e l'applicazione delle disposizioni che disciplinano l'esecuzione della maggior parte dei servizi occasionali internazionali di trasporto di viaggiatori su strada effettuati con autobus nell'Europa occidentale.

Il documento, corredato di numerosi esempi pratici, procede ad un'analisi comparata dei regimi ai quali sono soggetti detti trasporti in virtù della normativa comunitaria, da un lato, e delle norme fissate dall'accordo relativo ai servizi occasionali internazionali di trasporto di viaggiatori su strada effettuati con autobus (ASOR), dall'altro.

1984 — 42 pag. — 21,0 × 29,7 cm

Pubblicata in: danese, francese, greco, inglese, italiano, olandese, tedesco.

ISBN 92-825-4446-X

N. di catalogo: CB-40-84-173-IT-C

Prezzi al pubblico nel Lussemburgo, IVA esclusa: 3,95 ECU 180 FB 5 500 Lit

UFFICIO DELLE PUBBLICAZIONI UFFICIALI DELLE COMUNITÀ EUROPEE
L-2985 Lussemburgo